SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2003, n. **163.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 giugno 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 giugno 2003 . . . . Pag. 4

DECRETO 19 giugno 2003.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2001 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche . . . . Pag. 5

DECRETO 1º luglio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 giugno 2003 . . . . Pag. 5

DECRETO 7 luglio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni . . . . Pag. 6

DECRETO 7 luglio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni. Pag. 6

Ministero delle attività produttive

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Le capanne società cooperativa agricola a r.l.», in Pescia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 7

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Helikop società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Casciano Val di Pesa, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 7

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Due mari», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 8

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Agricola cooperativa S. Massimo società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002. (Deliberazione n. 11/03) . . . . Pag. 9

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2003.

Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Introduzione delle modalità telematiche per l'esecuzione degli obblighi connessi alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili: approvazione delle relative specifiche tecniche. Riordino delle disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili . . . . Pag. 10

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 26 giugno 2003.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 68/03) . . . . Pag. 30

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DELIBERAZIONE 25 giugno 2003.

Bando per la selezione del socio privato di ACER Manutenzioni S.p.a. - esposto ANCE. (Deliberazione n. 175) Pag. 35

Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari

ORDINANZA 25 giugno 2003.

Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e distacco del relativo personale. (Ordinanza n. 6/2003). Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 4 luglio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 38

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Biofloxoral». . . . . Pag. 39

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aerflu». Pag. 39

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fristamin» . . . . Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeans» . . . . Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato» . . . . Pag. 41

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina D&G» . . . . Pag. 41

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Crosalid». Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorazer» . . . . Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topster». Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. Pag. 43

Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa: Relazione illustrativa al conto finanziario dell'anno 2002 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Pag. 43

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, recante: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274).». (Ordinanza pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2003). . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 maggio 2003.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti» di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2002 del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 14º bando di attuazione e per la seconda applicazione della misura 2.1.b. Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Formazione del P.O.N. 2000-2006 «Sviluppo imprenditoriale locale».

03A06850

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2003, n. **163.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Ravvisata l'esigenza di includere espressamente nel novero dei fatti che possono costituire presupposto per il conferimento dell'encomio solenne quelli connessi a servizi o ad attività di ordine pubblico;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, le parole: «a servizi o ad attività di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, reca: «Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa)».

— Si riporta il testo dell'art. 111, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 111. Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, v. nella nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (per l'argomento v. nella nota al titolo.), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 73. Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali.

1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, l'encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi *a servizi o ad attività di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico* al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.».

03G0186

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 giugno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 giugno 2003 che hanno disposto per il 16 giugno 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 giugno 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,501 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 98,149 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 14.963.474,70 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 settembre 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 92.527.755,07 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 giugno 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,561 ed a 99,255 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 98,391 ed a 97,186 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A08226

DECRETO 19 giugno 2003.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), per la copertura della perdita di gettito realizzata per l'anno 2001 in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 30 il quale prevede che, per gli anni 2001 e 2002, la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura annua complessiva di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004, disponendo, altresì, che alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha deliberato in data 16 gennaio 2003 una proposta per la ripartizione tra le regioni della somma prevista per la compensazione per l'anno 2001 delle minori entrate di cui trattasi, secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole sulla predetta proposta di riparto nella seduta del 22 maggio 2003;

Decreta:

Il finanziamento complessivo di euro 342.583.000 previsto per l'anno 2003 dall'art. 30, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da destinare in favore delle regioni a statuto ordinario in relazione alla perdita di gettito dalle stesse realizzata per l'anno 2001 per effetto della riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ripartito secondo gli importi individuati nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 19 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2003 DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 30, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002.

Regione	Lire	Euro
Piemonte	93.985.776.522	48.539.610
Lombardia	104.107.488.885	53.767.040
Liguria	29.556.392.093	15.264.610
Veneto	95.866.653.404	49.511.000
Emilia-Romagna	54.640.372.580	28.219.410
Toscana	103.736.020.732	53.575.190
Marche	5.084.374.895	2.625.870
Abruzzo	—	—
Umbria	19.905.530.924	10.280.360
Lazio	55.231.172.263	28.524.530
Campania	—	—
Molise	2.142.521.055	1.106.530
Puglia	64.188.349.500	33.150.520
Basilicata	7.016.427.775	3.623.680
Calabria	27.871.919.372	14.394.650
TOTALE . . .	663.333.000.000	342.583.000

03A08126

DECRETO 1° luglio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 giugno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 giugno 2003 che ha disposto per il 30 giugno 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 99,031.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 84.804.818,54 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 dicembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,155 ed a 98,534.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A08227

DECRETO 7 luglio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di Euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 luglio 2003 è pari a 44.801 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 luglio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 luglio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A08228

DECRETO 7 luglio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 luglio 2003 è pari a 44.801 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 luglio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro

a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 luglio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A08229

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Le capanne società cooperativa agricola a r.l.», in Pescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardane la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Le capanne società cooperativa agricola a r.l.», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Pescia (Pistoia), (codice fiscale 00452060478), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Arturo Nebbiai, nato a Pontedera (Pisa) il 14 dicembre 1963 residente in Pisa, via L. Pilla n. 17/h, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08130

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Helikop società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Casciano Val di Pesa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza pervenuta in data 10 settembre 2002 da parte del liquidatore nominato ex art. 2545 del codice civile, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Helikop società cooperativa a responsabilità limitata», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) (codice fiscale 04113560488), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Daniele Fico, nato a Napoli il 24 aprile 1966, domiciliato in Firenze, viale Redi, n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08131

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa a responsabilità limitata Due mari», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 6 luglio 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a respondabilità limitata Due mari», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) (codice fiscale 00777600792), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Domenico Lizzi, nato a Melito Porto Salvo il 14 novembre 1972, residente in Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), via Nuova n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08132

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Agricola cooperativa S. Massimo società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazioni nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agricola cooperativa S. Massimo società cooperativa a respondabilità limitata», attualmente in liquidazione ordinaria, con sede in Verona (codice fiscale 00725070239), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Luigi Raffaello Mutti, nato ad Angari (Catanzaro) il 13 maggio 1929, residente in Verona, via Don E. Girardi n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002. (Deliberazione n. 11/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 131, con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2002;

Considerata l'opportunità di estendere anche agli ATO che non hanno presentato i programmi stralcio nel corso del 2001, la possibilità di usufruire degli incrementi di cui al punto 2.3 della delibera 4 aprile 2001, n. 52 e che quindi occorre procrastinare di un anno il periodo temporale di riferimento;

Considerato che il mancato perfezionamento della delibera n. 131/2002 entro i previsti termini non consente ai gestori di presentare le istanze tariffarie entro il termine del 1º aprile di cui al punto 3.2 della delibera precitata e che quindi occorre fissare un nuovo termine per adeguare le tariffe;

Considerato che, al fine di evitare onerosi conguagli a carico degli utenti, è necessario ripartire nel corso dell'anno gli aumenti tariffari previsti dalla precitata delibera n. 131/2002;

Delibera:

1. Il punto 2.4 della delibera n. 131/2002 è così sostituito:

2.4. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.

Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della delibera 15 novembre 2001, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2002).

Per le autorità d'ambito, che nel 2001 non hanno presentato i suddetti programmi, è previsto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione dell'arco temporale 2001-2006 secondo le stesse modalità di cui alla richiamata delibera n. 52/2001.

Sono stabiliti, altresì, incrementi per investimenti, previsti nell'anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano inseriti all'interno dei piano stralcio di cui alla legge n. 388/2000. L'aumento è fissato nella misura massima dell'1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato; per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.

2. Il punto 3.2 è così sostituito:

3.2. Decorrenza degli aumenti.

Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2 saranno applicati dal 1º luglio 2002. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per la relativa attività di verifica entro il 30 giugno 2003. I relativi conguagli verranno ripartiti, nell'arco dell'anno, in almeno due soluzioni di pari importo.

Roma, 14 marzo 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 347

03A08134

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2003.

Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Introduzione delle modalità telematiche per l'esecuzione degli obblighi connessi alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili: approvazione delle relative specifiche tecniche. Riordino delle disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.*

1.1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei versamenti, sono apportate le modifiche di cui ai punti successivi.

1.2. Il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Modalità tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, di pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti».

1.3. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Utenti)*. — 1. Si definiscono utenti dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate i soggetti di cui all'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, obbligati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al pagamento delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti».

1.4. L'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Modalità di registrazione)*. — 1. Gli utenti di cui all'art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, con le modalità di seguito indicate:

a) direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet, in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d'imposta;.

b) tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

c) tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

d) tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;

e) tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;

f) tramite le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

1.5. L'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Costituzione e autenticazione dei file)*. — 1. I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché quelli dei pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili devono essere contenuti in file. Ciascun file può contenere i dati relativi ad uno o più contratti ovvero ad uno o più pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, che si riferiscono ad un solo utente.

2. I file possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico-*ter* al presente provvedimento».

1.6. L'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Modalità di pagamento telematico).* — 1. Gli utenti individuati dall'art. 14, effettuano, per via telematica, con le modalità previste dall'art. 15 e dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i pagamenti delle imposte, nonché degli eventuali interessi e sanzioni, relativi alla registrazione, ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, secondo le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, negli allegati, *bis* e *quater* al presente provvedimento.

2. L'onere di presentazione della denuncia relativa ai contratti a tempo indeterminato e ai contratti con patto di proroga tacita, di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, posto a carico delle parti, viene assolto mediante il pagamento delle imposte dovute in relazione ai contratti stessi, da eseguirsi con le modalità di cui al comma 1.

3. Il termine di presentazione della denuncia di cui al comma 2 coincide con quello entro il quale deve essere eseguito il pagamento delle imposte.

4. Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni è effettuato, per via telematica, includendo nel file alternativamente:

a) le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all'art. 14, quando questi ultimi procedono direttamente agli adempimenti di cui al presente capo oppure si avvalgono dei soggetti di cui all'art. 15, ai quali, all'atto dell'incarico, hanno, formalmente, dato consenso all'uso delle predette coordinate;

b) le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all'art. 15, quando questi ultimi eseguono gli adempimenti di cui al presente capo per conto degli utenti di cui all'art. 14.

5. Il conto corrente da utilizzare per il pagamento di cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso una delle Banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate.

6. Gli uffici controllano la regolarità dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni».

1.7. L'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamento).* — 1. L'Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l'avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle predette proroghe, cessioni e risoluzioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente o da uno dei soggetti di cui all'art. 15;

c) il protocollo attribuito al file dall'Agenzia delle entrate all'atto di ricezione dello stesso;

d) il numero dei contratti o dei pagamenti contenuti nel file;

e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non è stata effettuata ai sensi del successivo comma 4 ovvero gli identificativi delle proroghe, cessioni o risoluzioni per le quali il pagamento non è stato accettato.

Per ogni contratto o pagamento è evidenziato il motivo dell'esclusione.

2. La ricevuta di cui al comma 1, non è prodotta se il file cui si riferisce è scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico e al paragrafo 3 dell'allegato tecnico-*ter* al presente provvedimento;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente, per i file inviati dai soggetti di cui all'art. 15;

d) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo distribuito dall'Agenzia delle entrate.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lo scarto del file è comunicato, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti i contratti e i pagamenti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti.

4. L'Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

a) i dati trasmessi dall'utente o da uno dei soggetti elencati all'art. 15;

b) la data e gli estremi di registrazione.

5. L'Agenzia delle entrate attesta singolarmente, per via telematica, le proroghe, le cessioni o le risoluzioni

nonché il pagamento delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:

a) la data e l'ora di ricezione del pagamento;

b) l'identificativo del pagamento attribuito dall'utente o da uno dei soggetti di cui all'art. 15;

c) il protocollo attribuito al pagamento dall'Agenzia delle entrate all'atto della ricezione del file che ne contiene i dati;

d) gli estremi del contratto cui si riferisce il pagamento;

e) l'importo per cui è stato richiesto l'addebito sul conto corrente;

f) la data del pagamento.

6. Con successiva ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica l'esito dell'addebito eseguito dalla banca in relazione alle imposte di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni.

7. Le ricevute di cui ai commi 4 e 5 non sono prodotte per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 20, comma 1, e all'art. 21.

8. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili, per via telematica, al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione o di riscontro al file cui si riferiscono le ricevute medesime.

9. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui ai commi 4 e 5 sono rese disponibili per via telematica per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi dalla data del corretto invio del file.

10. Le ricevute di cui al comma 4 sono comunque rese disponibili, per via telematica, nell'ufficio presso cui il contratto è stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del corretto invio del file».

1.8. L'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 *(Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili).* — 1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5.

2. I soggetti, di cui all'art. 15, sono tenuti a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti dal presente capo:

a) una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione ovvero alla esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni;

b) due copie delle ricevute di cui all'art. 22, commi 4 e 5;

c) una copia della ricevuta di cui all'art. 22, comma 6.

3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui all'art. 22, commi 4, 5 e 6 anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate».

1.9. È aggiunto l'allegato tecnico-*quater*, approvato con il presente provvedimento.

2. Decorrenza.

1. I soggetti di cui all'art. 14 possono avvalersi delle procedure telematiche previste dal presente provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione, e di affitto di beni immobili, in possesso di almeno cento unità immobiliari, sono tenuti all'esecuzione per via telematica degli adempimenti relativi alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente provvedimento approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati che gli utenti e gli intermediari devono indicare qualora procedano al versamento telematico delle imposte dovute in relazione alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili di durata pluriennale, nonché alle denunce di maggior durata dei contratti a tempo indeterminato, di cui all'art. 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, contemplando un unico termine, pari a trenta giorni, per la trasmissione telematica delle predette denunce e per il versamento delle relative imposte.

Infatti, tramite il servizio telematieo, l'utente può effettuare contestualmente e con un'unica operazione, la presentazione della denuncia e il pagamento delle imposte dovute in relazione ad essa.

Con il presente provvedimento viene assorbito anche quanto disciplinato dal provvedimento 2 luglio 2002, riguardante i versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima.

Di conseguenza, le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento e contenute nell'allegato tecnico *quater*, integrano e sostituiscono quelle approvate con provvedimento 2 luglio 2002.

Infine, è stato stabilito che l'obbligo di utilizzare le procedure telematiche per la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni e per il versamento delle relative imposte entri a regime, per i possessori di almeno cento unità immobiliari, a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente.

Le modalità di versamento delle imposte introdotte con il presente provvedimento si applicano ai contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

Infine, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, è stata ampliata la categoria di coloro che svolgono il ruolo di intermediari tra l'Agenzia delle entrate e i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Infatti, il presente provvedimento prevede che anche le agenzie incaricate del disbrigo di pratiche amministrative per conto dei propri clienti presso amministrazioni ed enti pubblici possono essere abilitate al servizio telematico Entratel, ai soli fini dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte, purché abbiano richiesto ed ottenuto, per la predetta attività di disbrigo di pratiche amministrative, dalla competente autorità la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931.

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1986.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto 31 luglio 1998 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2001, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, concernente le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 luglio 2002, concernente i versamenti telematici delle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo, alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione di beni immobili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 2002.

Roma, 27 giugno 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO TECNICO-*quater*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RIGUARDANTI I PAGAMENTI DELLE IMPOSTE RELATIVE ALLE PROROGHE, ANCHE TACITE, ALLE CESSIONI E ALLE RISOLUZIONI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VIA TELEMATICA

1 AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche dei dati relativi alle richieste di pagamento da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte che integrano e sostituiscono quelle approvate con il provvedimento del 2 luglio 2002

Si precisa che un file, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartato**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 e successive modificazioni

2 CONTENUTO DELLA FORNITURA

2 1 GENERALITA'

Ciascuna fornitura di dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 500 caratteri

Ciascun record presente nella fornitura dei dati è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa

I record previsti per l'invio dei dati relativi alle richieste di pagamento successive alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili sono

- record di tipo “A”: è il record di testa del file e contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell’invio, del soggetto intestatario dei contratti, del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato da utilizzare per il pagamento dell’ imposta dovuta;

- record di tipo “B”: è il record che contiene i dati relativi alle singole richieste di pagamento;

- record di tipo “C”: è presente solo per le richieste di pagamento relative alle cessioni di contratti di locazione e di affitto di beni immobili e contiene i dati dei soggetti partecipanti al contratto a seguito della cessione;

- record di tipo “Z”: è il record di coda del file e contiene alcuni dati di riepilogo relativi al file stesso.

2.2 SEQUENZA E LA STRUTTURA DEI RECORD

La sequenza dei record all’interno del file deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record del file;

- presenza di tutti i record di tipo “B”: ogni record di tipo “B” contiene, tra l’altro, gli estremi di registrazione del contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento;

- presenza di uno o più record di tipo “C” dopo ogni record di tipo “B” relativo ad una richiesta di pagamento con “tipo operazione” = ‘C’ (cessione);

- presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record del file.

I record che compongono il file contengono unicamente campi posizionali ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza e il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto nelle specifiche che seguono.

2.3 STRUTTURA DEI DATI

I campi che compongono i record del file possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica, di spazi se a struttura alfanumerica.

3. IMPOSTAZIONE DEI DATI DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO

Indicazioni generali

Tutti gli importi devono essere espressi in centesimi di Euro.

Tutti i codici fiscali riportati nel file devono essere formalmente corretti.

Le date devono essere fornite nel formato GGMMAAAA.

Dati della fornitura (record di tipo "A"):

Codice fiscale del responsabile della fornitura:

Indicare il codice fiscale del soggetto che autentica il file.

Codice fiscale del titolare del conto:
Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente da utilizzare per il pagamento telematico dell'imposta dovuta.
Dovrà essere impostato indicando in alternativa:

a) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti , qualora quest'ultimo provveda direttamente alla trasmissione delle richieste di pagamento;
b) il codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file, qualora la trasmissione sia effettuata da un intermediario che e' autorizzato ad utilizzare, per il pagamento, le coordinate bancarie dell'utente intestatario dei contratti che gli ha conferito l'incarico;
c) il codice fiscale dell'intermediario, nel caso in cui quest'ultimo richieda per conto dell'utente l'addebito dell'imposta sul proprio conto corrente.

Codice fiscale del soggetto intestatario dei contratti:

Indicare il codice fiscale del soggetto che partecipa, in qualità di locatore o di conduttore, a tutti i contratti a cui si riferiscono le richieste di pagamento contenute nel file.

Data del pagamento:

Indicare la data nella quale si richiede venga contabilizzato l'addebito delle somme dovute.

Dati della richiesta di pagamento (record di tipo "B"):

Tipo operazione:

Identifica l'operazione per la quale si richiede il pagamento. Indicare:

'S' per i pagamenti di annualità successive alla prima:

'P' per le proroghe (anche tacite) e per le denunce di ulteriore durata relative a contratti a tempo indeterminato;

'R' per le risoluzioni;

'C' per le cessioni.

ID richiesta:

E' assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento.

Codice ufficio:

Indicare il codice dell'ufficio delle entrate o del registro presso cui è stato registrato il contratto di locazione a cui si riferisce la richiesta di pagamento.

Si precisa che le richieste di pagamento contenute in un file devono riferirsi tutte a contratti di locazione registrati presso lo stesso ufficio locale.

Estremi di registrazione:

Indicare l'anno di registrazione, la serie, il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto a cui si riferisce la richiesta di pagamento. Per i contratti di locazione registrati in via telematica, la serie è "3T".

Il pagamento telematico delle imposte successive alla registrazione è possibile per i contratti registrati a partire dal 1 gennaio 1980.

Anno del pagamento

Deve essere indicato **solo** se la richiesta di pagamento si riferisce alle imposte dovute sull'ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima (tipo operazione = S).

Impostare a zero per le richieste di pagamento relative a proroghe, cessioni o risoluzioni.

Per tipo operazione = S, indicare l'anno successivo a quello di registrazione a cui si riferisce il pagamento. Si riportano di seguito alcuni esempi:

1) Data inizio contratto: 1 luglio 2001

   Data fine contratto : 30 giugno 2005

   Primo anno successivo: 2002

   secondo anno successivo: 2003

   terzo anno successivo: 2004

   ....

2) Data inizio contratto: 30 dicembre 2001

   Data fine contratto : 29 dicembre 2005

Primo anno successivo:	2002
secondo anno successivo:	2003
terzo anno successivo:	2004
.....	....

Canone

Indicare l'importo del canone annuo. Per i contratti a canone variabile indicare il canone dell'annualità a cui si riferisce il pagamento.

Agevolazione

Indicare 'S' se la richiesta di pagamento si riferisce a un contratto di locazione agevolato (art. 2 comma 3 legge 9 dicembre 1998, n.431). In caso contrario indicare 'N'.

Imposta di registro

Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni:

Annualità successive:

l'imposta è pari al 2% dell'importo del canone annuo.

Proroghe:

1. proroga di contratto di affitto di fondi rustici (codice oggetto = '01'): l'imposta deve essere rapportata all'intera durata della proroga ed è pari allo 0,50% del canone annuo moltiplicato per il numero di annualità.

2. proroga di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = '02') di durata pluriennale:

   l'imposta può essere assolta:

   - per la prima annualità nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualità successive l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;

- per l'intera durata della proroga nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualità con una detrazione d'imposta in misura percentuale, pari alla metà del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero di annualità. In questo caso non hanno effetti gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone;

la base imponibile è ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n.431.

3. proroga di contratto di locazione di immobili diversi da quelli urbani (codice oggetto = '03'): l'imposta deve essere rapportata all'intera durata della proroga, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualità.

Per le proroghe di contratti soggetti ad IVA è dovuta l'imposta nella misura fissa di Euro 51,65.

Nel caso in cui l'imposta calcolata risulti inferiore a Euro 51,65, è comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di Euro 51,65 a meno che la proroga sia riconducibile a una denuncia di ulteriore durata per contratti a tempo indeterminato.

Risoluzioni:

E' dovuta l'imposta nella misura fissa di Euro 51,65.

Cessioni:

1. cessione **senza corrispettivo** di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = '02') : l'imposta è dovuta nella misura fissa di Euro 51,65;

2. cessione **con corrispettivo** di contratto di locazione di immobili urbani di durata pluriennale (codice oggetto = '02') : l'imposta è dovuta nella misura del 2% applicata alla base imponibile costituita "*... dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire* " (articolo 43, comma 1, lettera d) del Testo unico dell'imposta di registro);

3. cessione **con corrispettivo** di contratto di locazione di altri immobili, diversi dagli urbani (codice oggetto = '03'): i criteri di applicazione dell'imposta sono gli stessi precisati al punto 2;

4. cessione **senza corrispettivo** di contratto di locazione di altri immobili, diversi dagli urbani (codice oggetto = '03'): l'imposta è pari al 2% della base imponibile costituita dal solo valore delle prestazioni da eseguire;

5. cessione **con corrispettivo** di contratti d'affitto di fondi rustici (codice oggetto = '01') l'imposta è pari allo 0,50% applicato alla base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito e dal valore delle prestazioni da eseguire;

6. cessione **senza corrispettivo** di contratti d'affitto di fondi rustici (codice oggetto = '01') l'imposta è pari allo 0,50% applicato alla base imponibile costituita dal solo valore delle prestazioni da eseguire;

In tutti i casi sopra descritti l'ammontare dell'imposta per la cessione dei contratti non può essere inferiore a Euro 51,65 (articolo 5, nota II del Testo unico dell'imposta di registro; cfr. circolare n. 12/E del 1998).

Se la cessione è effettuata da un "soggetto IVA" è dovuta l'imposta nella misura fissa di Euro 51,65.

Importo sanzioni

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni dovute per tardivo pagamento.

Importo interessi

Rappresenta l'importo di eventuali interessi.

Dati della proroga: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una proroga

Data inizio e fine proroga

Indicare le date di inizio e fine della proroga nel formato GGMMAAAA.

Tipo pagamento proroga

Indicare 'P' se l'imposta di registro calcolata si riferisce al primo anno oppure 'T' se si riferisce all'intera durata della stessa.

Flag-denuncia

Impostare a '1' nel caso si tratti di una denuncia di ulteriore durata relativamente a contratti a tempo indeterminato (D.P.R. 26/4/1986, n.131 art. 36)

Oggetto della locazione

'01' = fondi rustici

'02' = immobili urbani

'03' = altri immobili

Codice fiscale e ruolo della controparte

Se il contratto di cui si richiede la proroga è stato registrato presso un ufficio locale delle entrate (serie di registrazione diversa da 3T), indicare il codice fiscale e il ruolo ('A' se si tratta del locatore, 'B' se si tratta del conduttore) dell'altra parte contraente presente nel contratto.

Impostare a spazi se si tratta di un contratto telematico (serie di registrazione 3T).

Contratto soggetto ad IVA

Indicare: 'S' se la proroga si riferisce ad un contratto soggetto ad IVA
'N' in caso contrario.

Dati della risoluzione: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una risoluzione

Data risoluzione

Indicare la data di risoluzione del contratto nel formato GGMMAAAA.

Dati della cessione: da impostare solo se la richiesta di pagamento si riferisce ad una cessione

Data cessione

Indicare la data di cessione del contratto nel formato GGMMAAAA.

Data fine contratto

Indicare la data di fine contratto nel formato GGMMAAAA. Deve coincidere con la data di fine contratto comunicata al momento della registrazione o con successive proroghe.

Oggetto

Indicare l'oggetto del contratto ceduto:

'01' = fondi rustici

'02' = immobili urbani

'03' = altri immobili

Corrispettivo

Indicare l'importo, espresso in centesimi di Euro, dell'eventuale corrispettivo pattuito per la cessione.

Flag-soggetti

Indicare:

'01' se è il locatore a cedere il contratto. In tal caso nei record di tipo 'C' devono essere riportati i codici fiscali di tutti i soggetti costituenti la "parte locatrice" a seguito della cessione.

'02' se è il conduttore a cedere il contratto. In tal caso nei record di tipo 'C' devono essere riportati i codici fiscali di tutti i soggetti costituenti la "parte conduttrice" a seguito della cessione.

Flag-IVA

Indicare: 'S' se la cessione è effettuata da un soggetto IVA

'N' in caso contrario.

Dati della richiesta di pagamento (record di tipo "C"):

Il record di tipo "C" deve essere compilato solo nel caso in cui la richiesta di pagamento si riferisca alla cessione di un contratto di locazione o di affitto di beni immobili (tipo operazione = "C") e contiene i codici fiscali dei soggetti che, dopo la cessione, costituiscono una parte individuata come parte locatrice o conduttrice a seconda del soggetto che ha ceduto il contratto.

Tipo operazione:

Identifica l'operazione per la quale si richiede il pagamento. Indicare:

'C' = cessione

ID richiesta:

E' assegnato dall'utente e costituisce l'identificativo della richiesta di pagamento. Deve coincidere con quello indicato nel precedente record di tipo "B".

Codici fiscali

Tabella di 20 elementi contenente i codici fiscali di tutti i locatori o, in alternativa, di tutti i conduttori partecipanti al contratto a seguito della cessione. I soggetti da indicare dipendono dal valore indicato nel campo "flag-soggetti" del record "B".
Se flag-soggetti = '01' cioè se è la parte locatrice a cedere il contratto, indicare tutti i locatori presenti nel contratto a seguito della cessione;
se flag-soggetti = '02' cioè se è la parte conduttrice a cedere il contratto, indicare tutti i conduttori presenti nel contratto a seguito della cessione.
I codici fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere allineati a sinistra e le rimanenti 5 posizioni riempite a spazi.
Gli elementi non significativi devono essere impostati a spazi.

RECORD DI TIPO "A"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	impostare a spaces
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "LOCA0"
4	Filler	21	2	NU	impostare a spaces
5	Codice fiscale del responsabile della fornitura (soggetto che autentica il file)	23	16	AN	Dato obbligatorio
6	Cod fisc del titolare del conto	39	16	AN	Dato obbligatorio
7	Cod fisc del soggetto intestatario dei contratti	55	16	AN	Dato obbligatorio
8	Data del pagamento	71	8	NU	Dato obbligatorio (ggmmaaaa) E la valuta del pagamento
9	Filler	79	419	AN	impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
10	Filler	498	1	AN	Impostare al valore "A"
11	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali 0D e 0A (caratteri ASCII CR ed LF)

RECORD DI TIPO 'B'

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lungh	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Tipo operazione	2	1	AN	Dato obbligatorio Vale S (annualità successiva) P (proroga), R (Risoluzione), C(Cessione)
3	ID richiesta	3	14	AN	Identificativo della richiesta di pagamento Assegnato dall utente e obbligatorio
4	Codice ufficio entrate competente	17	3	AN	Codice dell'ufficio presso il quale è stato registrato il contratto dato obbligatorio
5	Anno di registrazione	20	4	NU	Anno di registrazione del contratto dato obbligatorio
6	Serie di registrazione	24	2	AN	Dato obbligatorio
7	Numero di registrazione	26	6	NU	Dato obbligatorio
8	Sottonumero di reg	32	3	NU	Facoltativo e solo per contratti registrati in ufficio
9	Anno del pagamento	35	4	NU	Dato obbligatorio per Tipo operazione = S impostare a zero per tipo operazione = P, R o C
10	Canone annuo	39	15	NU	Canone annuo espresso con i centesimi di euro dato obbligatorio
11	Tipo canone	54	1	AN	Vale "F" o "V"
12	Agevolazione	55	1	AN	Vale "S" o "N"
13	Importo imposta di registrazione	56	15	NU	Obblig Espresso con i centesimi di euro
14	Importo sanzioni	71	15	NU	Facolt Espresso con i centesimi di euro
15	Importo interessi	86	15	NU	Facolt Espresso con i centesimi di euro
	Dati proroga impostare solo se il pagamento si riferisce alla proroga del contratto di locazione				
16	Data inizio proroga	101	8	NU	Data inizio proroga nel formato GGMMAAAA
17	Data fine proroga	109	8	NU	Data fine proroga nel formato GGMMAAAA
18	Tipo pagamento proroga	117	1	AN	Vale 'P' = pagamento prima annualità 'T' = pagamento intera durata
19	Flag denuncia	118	1	NU	Impostare a '1' nel caso di denuncia relativa a contratto a tempo indeterminato (D P R 26/4/1986, n 131 art 36)
20	Oggetto	119	2	NU	Oggetto della locazione 01 = Fondi rustici 02 = Immobili urbani, 03 = Altri immobili
21	CF controparte	121	16	AN	Codice fiscale della controparte partecipante al contratto Da non indicare se la proroga si riferisce ad un contratto registrato in via telematica (serie 3T)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lungh	Formato	
22	Ruolo cf	137	1	AN	Ruolo della controparte nel contratto vale 'A' = locatore B = conduttore Non indicare se la proroga si riferisce ad un contratto registrato in via telematica (serie 3T)
23	Contratto IVA	138	1	AN	Vale "S" se il contratto che si intende prorogare è soggetto ad IVA, N in caso contrario
	Dati risoluzione impostare solo se il pagamento si riferisce alla risoluzione del contratto di locazione				
24	Data risoluzione	139	8	NU	Data di risoluzione del contratto nel formato GGMMAAAA
	Dati cessione impostare solo se il pagamento si riferisce alla cessione del contratto di locazione				
25	Data cessione	147	8	NU	Data della cessione nel formato GGMMAA
26	Data fine contratto	155	8	NU	Data di fine contratto nel formato GGMMAA
27	Oggetto	163	2	NU	Oggetto della locazione 01 = Fondi rustici 02 = Immobili urbani, 03 = Altri immobili
28	Corrispettivo	165	15	NU	Indicare l'importo espresso in centesimi di Euro dell eventuale corrispettivo pattuito per la cessione Se la cessione è a titolo gratuito indicare zero
29	Flag soggetti	180	2	NU	Indicare "01" se il contratto è ceduto dalla parte locatrice 02 se il contratto è ceduto dalla parte conduttrice
30	Flag IVA	182	1	AN	Vale "S" se la cessione è effettuata da un soggetto IVA N in caso contrario
31	Filler	183	315		
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
30	Filler	498	1	AN	Vale sempre 'A'
31	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A (caratteri ASCII CR e LF)

RECORD DI TIPO "C"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lungh	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Tipo operazione	2	1	AN	Dato obbligatorio Vale C (cessione)
3	ID richiesta	3	14	AN	Identificativo della richiesta di pagamento Assegnato dall'utente e obbligatorio
Codici fiscali dei soggetti partecipanti al contratto a seguito della cessione (tutti i locatori o tutti i conduttori in relazione al valore indicato nel campo "flag soggetti" del record "B") Se Flag soggetti = '01' indicare tutti i locatori presenti nel contratto a seguito della cessione Se Flag soggetti = '02' indicare tutti i conduttori presenti nel contratto a seguito della cessione (Tabella di 20 elementi)					
4	Tabella dei soggetti	17	320	AN	La tabella è formata da 20 elementi Ogni elemento occupa 16 posizioni in ognuna delle quali deve essere indicato il codice fiscale del soggetto partecipante al contratto a seguito della cessione I codici fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere allineati a sinistra e le rimanenti 5 posizioni riempite a spazi
5	Filler	337	161	AN	Impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
20	Filler	498	1	AN	Vale sempre 'A'
21	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII CR e LF)

RECORD DI TIPO "Z"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'
2	Filler	2	14	NU	impostare a spaces
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	dato obbligatorio
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	dato obbligatorio
5	Filler	34	464	AN	impostare a spaces
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	498	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	499	2	AN	Impostare i valori esadecimali 0D e 0A (caratteri ASCII CR e LF)

03A08154

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 2003.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 68/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2003, n. 23/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 23/03) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003 (di seguito: decreto-legge n. 25/2003);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, e deliberazione n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione n. 242/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie

generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione n. 69/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione n. 123/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002, deliberazione n. 194/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002, deliberazione n. 228/02, deliberazione n. 23/03 richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la delibera dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 209/01;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2003;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, recante modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 27/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2003, n. 67/03, recante misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: deliberazione n. 67/03);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termo elettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

ai sensi del comma 20.2, del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, i parametri γ, PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;

ai sensi del comma 22.5, del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;

ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

Considerato che:

la deliberazione n. 67/03 modifica i livelli della componente rf, di cui alla deliberazione n. 27/03 e della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di generazione di cui al comma 26.1, lettera *a)* del testo integrato;

la deliberazione n. 67/03 ha istituito la componente UC5, a copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive;

Ritenuta l'opportunità di:

adeguare il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati;

fissare il livello della componente tariffaria UC5 secondo criteri prudenziali;

Ritenuto inoltre opportuno mantenere invariato il livello delle componenti τ_3(D2) e τ_3(D3);

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo dicembre 2002-maggio 2003, è fissato pari a 1,892 centesimi di euro/Mcal.

2.2. Il parametro Ct per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 è pari a 4,276 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento dei parametri y, PG, PG_T e delle componenti VE e CCA

3.1. I valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

3.2. Il parametro PG per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 è pari a 6,346 centesimi di euro/kWh.

3.3. La componente VE per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1. I valori della componente PV sono fissati per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1. I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da *a)* a *e)*, del testo integrato e i valori delle componenti tariffarie UC4 e UC5 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

5.2. I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2003.

Milano, 26 giugno 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO

Tabella 1. Parametro γ

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		*Parametro γ*
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	1,0759
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9361
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	1,1733
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8840
lettera e)	Altre utenze in media tensione	1,1288
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,9967

Tabella 2: Parametro PG_T

Fascia oraria	PG_T (centesimi di euro/kWh)
F1	13,675
F2	8,055
F3	6,323
F4	4,276

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,92
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,03
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,54
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,70
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,25
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,42

Tabella 3.2 Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	15,13	8,95	7,05	4,79
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	15,13	8,95	7,05	4,79
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	15,13	8,95	7,05	4,79
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	14,41	8,52	6,71	4,57
lettera c)	Altre utenze in media tensione	14,41	8,52	6,71	4,57
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	14,15	8,37	6,59	4,49

Tabella 4: Componente PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	1800	3,72
1801	2640	5,52
2641	4440	6 89
	oltre 4440	5,52

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	5,52

Tabella 5: Componenti tariffarie A e UC

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6		UC4		UC5	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	consumi mensili nei limiti di 8 GWh	consumi mensili in eccesso a 8 GWh				
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione		0,09	0,09		0,49	0,49		0,11	0,11		0,05	0,05	0,15	0,15		0,04		0,01
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica		0,06	0,06		0,63	0,63		0,21	0,21		0,03	0,03	0,15	0,15				0,01
lettera c) Altre utenze in bassa tensione																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW		0,09	0,09		0,49	0,49		0,21	0,21		0,05	0,05	0,15	0,15		0,03		0,01
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,05	0,05	4.469,37	0,68	0,68		0,21	0,21	366,68	0,02	0,02	0,15	0,15		0,03		0,01
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica		0,05			0,48			0,21			0,02		0,15					0,01
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,05		3.718,79	0,54			0,21		366,68	0,02		0,15			0,02		0,01
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,05		4.689,96	0,50			0,21		366,68	0,02		0,15			0,01		0,01

Tabella 6: Componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2 del Testo integrato

	A2	A3	A4	A5	A6	UC4	UC5
	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)	(centesimi di euro/kWh)
Alluminio primario	0,05	0,50	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,05	0,50	0,21	0,02	0,15	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03A08128

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 25 giugno 2003.

Bando per la selezione del socio privato di ACER Manutenzioni S.p.a. - esposto ANCE. (Deliberazione n. 175).

Esponente: ANCE Emilia-Romagna.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

L'ANCE Emilia-Romagna ha inviato a questa Autorità un esposto in merito al bando per la selezione del socio privato della ACER Manutenzioni S.p.a., emanato dall'ACER della provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24.

Oggetto di contestazione è la procedura utilizzata per la scelta socio privato di minoranza che, seppure effettuata con evidenza pubblica, presenterebbe elementi di contrasto con la disciplina di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni, per le motivazioni che di seguito si riassumono:

oggetto sociale della futura società è la manutenzione dei patrimoni immobiliari ubicati nella provincia di Bologna e di proprietà o gestiti dall'Acer; in relazione a ciò nel bando è previsto che le azioni sottoscritte dal socio saranno gravate, ex art. 2345 del codice civile, dagli obblighi prestazionali previsti nei capitolati;

la scelta del socio è impostata sia sul conferimento di capitali, sia sul merito tecnico e sullo sconto effettuato sul prezziario allegato al bando, connesso alla realizzazione dei lavori pubblici; la gara sembra cioè finalizzata alla scelta contemporanea del socio privato e dell'esecutore dei lavori;

per i suddetti lavori, peraltro, non viene individuato alcun elemento (progetti, costi, etc. ...); conseguentemente l'aggiudicatario concluderebbe un contratto d'appalto indeterminato nell'oggetto e nell'ammontare; inoltre, essendo i lavori di potenziale rilievo comunitario, sarebbero eluse anche le relative procedure di pubblicazione sulla GUCE.

All'esposto sono stati, inoltre, allegati i documenti relativi all'oggetto del medesimo, tra i quali in particolare il bando, lo statuto ed il capitolato prestazionale.

A seguito dell'esposto *de quo*, si sono tenute, presso questa Autorità due audizioni rispettivamente in data 19 marzo 2003 e 16 aprile 2003, alle quali hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCE, dell'ACER Bologna e della Confeservizi-Federcasa, i quali hanno presentato delle memorie relative alla problematica in esame.

Ritenuto in diritto.

In riferimento alla fattispecie di cui trattasi, deve preliminarmente evidenziarsi che la regione Emilia-Romagna con legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, riguardante la «Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo», ed entrata in vigore il 24 agosto 2001, ha trasformato l'ex IACP in Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna (ACER). Come precisato nell'art. 40 della medesima legge regionale, l'ACER è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla legge regionale e dal codice civile. La titolarità dell'ACER è conferita alla provincia ed ai comuni i quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli enti, composta dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni. Alla provincia compete una quota pari al 20% del valore patrimoniale netto dell'ACER, la restante quota è conferita ai comuni, in proporzione al numero dei loro abitanti.

Ai sensi dell'art. 41, comma l, della legge regionale n. 24/2001, l'ACER svolge attività quali: 1) gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di erp (edilizia residenziale pubblica), e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni; 2) fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; 3) gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le esigenze per la locazione e le altre iniziative di cui alla lettera *g)* del comma 1, art. 6 (gestione servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione); 4) prestazione dei servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di abitazioni in locazione.

Ai sensi del medesimo art. 41, comma 3, peraltro, le ACER possono costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi ovvero delle attività inerenti alle politiche abitative degli enti locali individuate dallo statuto, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali cui tali soggetti sono preposti.

Dalle disposizioni normative sopra richiamate, deriva in primo luogo che l'ACER è un ente pubblico economico che, in quanto tale, svolge attività di tipo imprenditoriale regolata dal diritto civile. L'inserimento di simili enti nell'elencazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, comporta che gli stessi sono amministrazioni aggiudicatrici, soggetti all'integrale applicazione della normativa in materia di lavori pubblici, pertanto obbligati a realizzare questi ultimi mediante le procedure indicate nella suddetta normativa.

Peraltro, la citata disposizione di cui all'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 24/2001, indicante le attività di competenza dell'ACER, la quale, laddove dispone che le medesime svolgono anche attività relative alla manutenzione ed agli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, va intesa nel senso che per la realizzazione di simili lavori le ACER devono espletare apposite procedure di scelta del contraente privato, nel rispetto della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, come sopra precisato.

Conseguentemente deve ritenersi che poiché ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 24/2001, le suddette ACER possono costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, e poiché tra tali compiti sono inclusi lavori pubblici da affidare nelle forme e con le modalità di cui alla legge n. 109/94 e successive modifiche, ciò comporta che anche la società eventualmente costituita dall'ACER, è tenuta a realizzare tali lavori, nel rispetto della medesima normativa, trattandosi di soggetto giuridico costituto quale modalità organizzativa dell'amministrazione stessa.

Le norme richiamate, peraltro, non riconoscono in capo a simili società, la facoltà di realizzare lavori pubblici in proprio, in deroga alla disciplina normativa di cui alla legge n. 109/1994 e successive modificazioni. In tal senso, l'inciso della disposizione di cui all'art. 41, comma 3, sopra richiamata, «per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, o di attività strumentali allo svolgimento degli stessi» è riferito a società di scopo, che hanno ad oggetto la gestione di simili compiti, quindi anche del patrimonio immobiliare, e non quindi la realizzazione in proprio di lavori pubblici, se non nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Dalle considerazioni svolte deriva, pertanto, che le società eventualmente costituite dall'ACER, devono affidare tali lavori mediante le procedure di scelta del contraente indicate nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni, ed agire, quindi, alla stregua di una stazione appaltante. Ciò comporta che, proprio come per le altre stazioni appaltanti, anche per le società *de quibus*, troverà applicazione la disciplina di cui agli articoli 142 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con la conseguente facoltà, per le stesse, di realizzare lavori pubblici in economia, quindi in amministrazione diretta o mediante cottimo, per gli importi normativamente fissati.

Dalla documentazione presentata risulta, invece, che l'ACER Manutenzioni S.p.a., è stata costituita per la «manutenzione di patrimoni immobiliari» e per la «progettazione, esecuzione e realizzazione di impianti», come risulta dallo statuto della medesima. L'esecuzione di lavori pubblici rappresenta, pertanto, l'oggetto quanto meno prevalente dell'attività propria dell'ACER Manutenzioni S.p.a., come dimostrano molteplici elementi: nel bando di gara, a pag. 1, è espressamente stabilito che la società per azioni avrà ad oggetto sociale «l'espletamento di attività di manutenzione di proprietà immobiliari e di attività accessorie», mentre a pag. 4 e 5 del medesimo si richiede all'«offerente» il possesso di attestazione SOA (OG1 - class. V, OG2 class. II, OG11 - class. IV ovvero OS28/OS30/OS3, OS4 -class. IV); nello statuto, all'art. 2 (oggetto sociale) è stabilito che la «società ha per oggetto la manutenzione di patrimoni immobiliari ... studio, progettazione e realizzazioni di impianti specifici ...»; infine, nel capitolato prestazionale, l'art. 1 dispone che «costituiranno oggetto dell'attività della costituenda società tutte le opere necessarie alla manutenzione ordinaria di immobili ... di proprietà dell'ACER o da essa gestiti» e che per tali fabbricati si dovrà provvedere «alla manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento, sia di carattere edile che impiantistico sia nelle parti comuni che nelle singole unità immobiliari ... manutenzione periodica delle unità immobiliari che risulteranno sfitte al fine di renderle disponibili per la successiva rassegnazione ... la manutenzione ordinaria e straordinaria ... degli impianti centralizzati ... (riscaldamento, acqua, incendi, ascensori) manutenzione delle aree verdi pertinenziali degli edifici, potranno essere richieste ulteriori opere di manutenzione ... eventuali lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ...».

Al riguardo, preme evidenziare che l'attuale versione dell'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, stabilisce che «si intendono per lavori pubblici (...) le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti (...)», abbandonando così la tradizionale ripartizione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, ed includendo nel novero delle opere pubbliche la «manutenzione in senso lato». Peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 all'art. 2, comma 1, nel disporre che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria costituiscono lavoro pubblico, provvede anche a fornire una definizione di simili attività, dalla quale può ulteriormente comprendersi l'ampiezza del concetto di manutenzione, quale ricomprendente tutte le azioni tecniche, specialistiche, amministrative, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto.

Da quanto sopra, derivano le seguenti considerazioni.

In primo luogo, può osservarsi che l'attività svolta dalla società *de qua* è essenzialmente costituita da lavori pubblici, in quanto gran parte delle prestazioni dedotte in gara sono ricomprese nell'art. 2, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, con cui si definisce l'ambito oggettivo di applicazione della medesima legge quadro sui lavori pubblici.

Né, per la procedura espletata dall'ACER può richiamarsi la disciplina degli appalti «in house», atteso che nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - n. 12727 del 18 ottobre 2001, l'eccezione ivi prevista ai sensi della quale la normativa europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione quando manchi un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti, come nel caso di delegazione interorganica o servizio affidato in via eccezionale «in house», è riferita alle ipotesi di affida-

mento della gestione di un servizio pubblico locale a società miste costituite ai sensi dell'art. 113 del testo unico n. 267/2000; e non è questo il caso di ACER Manutenzioni S.p.a, costituita con modalità e per lo svolgimento di attività differenti.

Dalle considerazioni svolte, pertanto, deriva che l'ACER Manutenzioni S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 24/2001, debba essere intesa quale società di gestione dei patrimoni immobiliari delle ACER, nel senso indicato in premessa, quindi tenuta a realizzare i lavori con le modalità ed i limiti di cui alla legge n. 109/1994 e successive modifiche.

Le indicazioni esposte, alla luce delle precisazioni della giurisprudenza del giudice amministrativo, costituiscono i presupposti di un procedimento di riesame, inteso a valutare la possibilità di adozione di provvedimento di autotutela, nel senso di annullamento o modifica delle determinazioni che sono state oggetto delle indicazioni suddette, ovvero di rivalutazione degli indirizzi assunti. Rivalutazione che non potrà, ovviamente, non tenere conto, per la scelta dell'indirizzo da adottare, accanto a quanto sopra rilevato degli elementi di fatto e dei motivi di specifico interesse pubblico che attengono alla fattispecie esaminata.

Dalle conclusioni di questa attività di riesame il responsabile del procedimento vorrà dare comunicazione ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 109/1994 entro il termine di seguito indicato.

Inoltre, sempre in conformità alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa si dispone l'invio agli organi di governo e a quelli di controllo interno dell'amministrazione interessata dalla presente per l'esercizio dei rispettivi poteri.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio

Ritiene che:

l'ACER Manutenzioni S.p.a. per la realizzazione di lavori pubblici è tenuta all'applicazione della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione e, pertanto, all'affidamento dei lavori mediante gare ad evidenza pubblica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

manda al responsabile del procedimento dell'ACER di Bologna per le valutazioni di competenza ai fini del procedimento di riesame e alla stregua delle indicazioni di cui in motivazione, valutazione da comunicare entro il termine di venti giorni dalla ricezione della presente deliberazione;

manda agli organi di governo dell'amministrazione stessa, nonché agli organi di controllo interno, ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza;

manda all'Ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti interessati.

Roma, 25 giugno 2003

Il presidente: GARRI

03A08127

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 25 giugno 2003.

Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e distacco del relativo personale. (Ordinanza n. 6/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma 4);

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Considerato le preoccupazioni espresse in Parlamento per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti ed il pressante invito ad accelerarla in ogni possibile modo;

Considerato che in data 6 giugno 2003 è stata stipulata tra il commissario delegato, FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e SO.G.I.N. S.p.a., convenzione per il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.a. stessa delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà FN, sito in Bosco Marengo (Alessandria), subordinatamente al distacco del personale addetto all'impianto;

Sentito il presidente di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso al distacco a SO.G.I.N. S.p.a. di cinquattaquattro dipendenti addetti all'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. che garantiscono un adeguato mantenimento in sicurezza dell'impianto sopraccitato;

Dispone:

1. Con efficacia dal 1º luglio 2003, sono trasferite da FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. sito a Bosco Marengo (Alessandria);

2. Il trasferimento di cui al precedente punto è regolato dalle disposizioni contenute nell'O.P.C.M. n. 3267/2003, nella presente ordinanza, nell'ordinanza commissariale n. 4 dell'11 aprile 2003, nella convenzione sottoscritta tra il commissario delegato, FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e SO.G.I.N. S.p.a. in data 6 giugno 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A»

3. SO.G.I.N. S.p.a. subentra nella gestione dell'impianto e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli inerenti il personale distaccato, nonché in tutti i procedimenti amministrativi in corso, inclusi quelli autorizzativi, già attivati da FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. per l'impianto di cui al precedente punto 1.

4. SO.G.I.N. S.p.a., per il predetto impianto, invierà all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la proposta di adeguamento del relativo regolamento di esercizio.

5. SO.G.I.N. S.p.a. e FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. provvederanno a redigere apposito verbale di consegna dell'impianto e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, e della documentazione necessaria ad assicurare la corretta gestione dell'impianto e del personale distaccato.

6. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, per le attività relative all'impianto di cui al punto 1), le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate a SO.G.I.N. S.p.a.

7. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato *A* al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

8. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 25 giugno 2003

Il commissario delegato: JEAN

03A08114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1466
Yen giapponese	135,40
Corona danese	7,4338
Lira Sterlina	0,68675
Corona svedese	9,1783
Franco svizzero	1,5500
Corona islandese	87,61
Corona norvegese	8,2670
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58683
Corona ceca	31,625
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,98
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6474
Lira maltese	0,4261
Zloty polacco	4,4595
Leu romeno	37611
Tallero sloveno	234,2050
Corona slovacca	41,525
Lira turca	1596000
Dollaro australiano	1,6863
Dollaro canadese	1,5341
Dollaro di Hong Kong	8,9414
Dollaro neozelandese	1,9252
Dollaro di Singapore	2,0046
Won sudcoreano	1353,56
Rand sudafricano	8,6278

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08225

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Biofloxoral»

Estratto decreto n. 196 del 13 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BIOFLOXORAL, anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 28 capsule, «20 mg compresse solubili» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58 - c.a.p. 00165 (Italia), codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 035152040 (in base 10), 11JS58 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, equivalente a fluoxetina 20 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg; gelatina 65 mg; biossido di titanio 0,8 mg:

confezione: «20 mg compresse solubili» 28 compresse;

A.I.C. n. 035152053 (in base 10), 11JS5P (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controllo, confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, equivalente a fluoxetina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,67 mg; saccarina sodica 11,19 mg; mannitolo 14,56 mg; sorbitolo 6,71 mg; aroma di anice 2,24 mg; aroma di menta peperita 1,12 mg; silicio diossido colloidale 5,93 mg; amido pregelatinizzato 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; polivinilpirrolidone 41,38 mg.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08121

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aerflu»

Estratto decreto NCR n. 202 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «AERFLU, anche nelle forme e confezioni: «Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori modose da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - c.a.p. 00156 (Italia), codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 034493027 (in base 10), 10WNM3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»; prezzo: 33,33 euro;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Italia, vie E. Fermi n. 50 - Settimo Milanese (Milano), (produzione completa e controlli).

composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; acido citrico 30 mcg; sodio citrato tribasico 75 mcg; acqua depurata quanto basta a 2 ml;

confezione: «Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 034493039 (in base 10), 10WNMH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»; prezzo: 17,00 euro;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Italia, vie E. Fermi n. 50 - Settimo Milanese (Milano), (produzione completa e controlli).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; acido citrico 30 mcg; sodio citrato tribasico 75 mcg; acqua depurata quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08119

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fristamin»

Estratto decreto n. 203 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FRISTAMIN, anche nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 5 compresse; «10 mg compresse» 7 compresse; «10 mg compresse» 10 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37 - c.a.p. 50143, codice fiscale n. 00394440481.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg compresse» 5 compresse;

A.I.C. n. 027076052 (in base 10), 0TU9GN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering-Plough, stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5 (ciclo completo); Schering-Plough Labo N.V., stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg (Belgio), Industriepark, 30 (ciclo completo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71,3 mg; amido di mais 18 mg; magnesio stearato 0,7 mg;

confezione: «10 mg compresse» 7 compresse;

A.I.C. n. 027076064 (in base 10), 0TU9H0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering-Plough, stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5 (ciclo completo); Schering-Plough Labo N.V., stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg (Belgio), Industriepark, 30 (ciclo completo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71,3 mg; amido di mais 18 mg; magnesio stearato 0,7 mg;

confezione: «10 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027076076 (in base 10), 0TU9HD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Schering-Plough, stabilimento sito in Comazzo (Lodi), via F.lli Kennedy n. 5 (ciclo completo); Schering-Plough Labo N.V., stabilimento sito in Heist-Op-Den-Berg (Belgio), Industriepark, 30 (ciclo completo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: loratadina 10 mg;

eccipienti: lattosio 71,3 mg; amido di mais 18 mg; magnesio stearato 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale, della rinite allergica perenne, dell'orticaria e di altre dermatiti caratterizzate da fenomenologia istamino-mediata (prurito, eritemi, pomfi).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08124

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeans»

Estratto decreto NCR n. 204 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: VALEANS nella forma e confezione: «1 mg capsule rigide» 24 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Valeas industria chimica farmaceutica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10, codice fiscale n. 04874990155.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Vallisneri n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 mg capsule rigide», 24 capsule - A.I.C. n. 025941042 (in base 10), 0SRP1L (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg in due compresse da 0,5 mg;

eccipienti: silice, talco, magnesio stearato, calcio fosfato bibasico diidrato, carbossimetilamido sodico A, cellulosa microgranulare, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Valeans» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. «Valeans» è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08115

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto n. 207 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: SUCRALFATO, nelle forme e confezioni: «1 g compresse masticabili» 40 compresse, «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera n. 2 - c.a.p. 20137 (Italia), codice fiscale n. 11388870153.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse masticabili» 40 compresse;

A.I.C. n. 032958011 (in base 10), 0ZFTKV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Winthrop Ltd, stabilimento sito in Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle Upon Tyne NE3 3TT (UK), (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sucralfato 1000 mg;

eccipienti: mannitolo 500 mg; saccarosio comprimibile 955 mg; magnesio stearato 35 mg; aroma latta 3 mg; silice colloidale anidra 7 mg;

confezione: «1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 032958023/G (in base 10), 0ZFTL7 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sanofi Synthelabo Ltd, stabilimento sito in Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle Upon Tyne NE3 3TT (UK), (tutte).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: sucralfato 1000 mg;

eccipienti: sorbitolo 4967 mg; saccarina 8 mg; aroma vaniglia bourbon 25 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da fans (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08117

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina D&G».

Estratto decreto A.I.C. n. 208 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NIFEDIPINA D&G, nelle forme e confezioni: «30 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse, «60 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: D&G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo de' Bacchettoni n. 3 - c.a.p. 51100 (Italia), codice fiscale n. 01239960477.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione «30 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 035067014 (in base 10), 11G546 (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcune delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

forma farmaceutica: compresse rivestite con film a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l., sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte); rivestimento delle compresse anche presso: C.O.C. farmaceutici S.r.l., via Modena n. 15 - Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Composizione: ogni compressa rivestita con film a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 50,35 mg; polivinilpirrolidone 12,5 mg; carbossimetilcellulosa 40 mg; magnesio stearato 2 mg; silice colloidale 1 mg; talco 6,73 mg; polietilenglicole 6000 1,73 mg; simeticone 0,08 mg; titanio biossido (E171) 0,85 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,26 mg;

confezione: «60 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 035067026 (in base 10), 11G54L (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

forma farmaceutica: compresse rivestite con film a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l., sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte); rivestimento delle compresse anche presso: C.O.C. farmaceutici S.r.l., via Modena n. 15 - Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Composizione: ogni compressa rivestita con film a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 93,8 mg; polivinilpirrolidone 25 mg; carbossimetilcellulosa 80 mg; magnesio stearato 4 mg; silice colloidale 2 mg; talco 12,3 mg; polietilenglicole 6000 2,3 mg; simeticone 0,11 mg; titanio biossido (E171) 1,15 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,34 mg.

Indicazioni terapeutiche:

1) trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo);

2) trattamento dell'ipertenzione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08118

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Crosalid»

Estratto decreto A.I.C. n. 209 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CROSALID nelle forme e confezioni: «30 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse, «60 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: I.G. farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6 - c.a.p. 85033 (Italia), codice fiscale n. RNNGPP56A04D414M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 035084019 (in base 10), 11GPRM (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15.

Composizione: ogni compressa rivestita con film a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 50,35 mg; polivinilpirrolidone 12,5 mg; carbossimetilcellulosa 40 mg; magnesio stearato 2 mg; silice colloidale 1 mg; talco 6,73 mg; polietilenglicole 6000 1,73 mg; simeticone 0,08 mg; titanio biossido (E171) 0,85 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,26 mg;

confezione: «60 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 035084021 (in base 10), 11GPRP (in base 32);

classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcune delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l., sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15.

Composizione: ogni compressa rivestita con film a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 93,8 mg; polivinilpirrolidone 25 mg; carbossimetilcellulosa 80 mg; magnesio stearato 4 mg; silice colloidale 2 mg; talco 12,3 mg; polietilenglicole 6000 2,3 mg; simeticone 0,11 mg; titanio biossido (E171) 1,15 mg; ferro ossido rosso (E172) 0,34 mg.

Indicazioni terapeutiche:

1) trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo);

2) trattamento dell'ipertenzione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08120

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clorazer»

Estratto decreto N.C.R. n. 214 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLORAZER anche nelle forme e confezioni: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: A.C.S. Dobfar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tribiano - Milano, viale Addetta, 6/8/10 - c.a.p. 20067 (Italia), codice fiscale n. 05847860151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse;

A.I.C. n. 028678047 (in base 10), 0VC5WZ (in base 32);

classe: «C».

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Eli Lilly Italia S.p.a., stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci, 731-733.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 784,5 mg;

eccipienti: mannitolo 60 mg; metilidrossipropilcellulosa 132,6 mg; idrossipropilcellulosa 28,5 mg; copolimero dell'acido metacrilico (tipo C) 11,4 mg; acito stearico 7,5 mg; magnesio stearato 4,5 mg;

eccipienti del rivestimento: miscela colorante blu 20,4 mg; glicole propilenico 3,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento delle seguenti affezioni:

bronchite acuta e riacutizzazione della bronchite cronica;

faringite e tonsillite;

infezioni della pelle e tessuti molli;

infezioni non complicate delle basse vie urinarie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topster»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. 355 del 13 giugno 2003

Specialità medicinale: TOPSTER.

flac press 35 ml schiuma rettale 14 dosi 3 mg + cannule - A.I.C. n. 031115013;

7 flac monodose sosp rettale 60 ml + cannule rettali - A.I.C. n. 031115037.

Società: Sofar S.p.a., via Isonzo, 8 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Topster» flac press 35 ml schiuma rettale 14 dosi 3 mg + cannule - A.I.C. n. 031115013, «Topster» 7 flac monodose sosp rettale 60 ml + cannule rettali - A.I.C. n. 031115037, prodotti anteriormente al 22 febbraio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 10 del 20 gennaio 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 21 agosto 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 356 del 13 giugno 2003

Specialità medicinali: COUMADIN, PRINZIDE, SINEMET, SINEMET CR, PRINIVIL, NALOREX.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l., via del Murillo, km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

I lotti delle confezioni delle specialità «Coumadin» A.I.C. n. 016366027, «Prinzide» A.I.C. n. 027481011, «Sinemet» A.I.C. n. 023145016, A.I.C. n. 023145028, «Sinemet CR» A.I.C. n. 027962012, A.I.C. n. 027962024, «Prinivil» A.I.C. n. 026830012, A.I.C. n. 026830024, «Nalorex» A.I.C. n. 025969039, prodotti anteriormente al'8 gennaio 2003, data di pubblicazione nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 596 del 17 dicembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 7 luglio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08116

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Relazione illustrativa al conto finanziario dell'anno 2002 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Premessa.

La gestione finanziaria dell'anno 2002 ha risentito ancora in maniera evidente del passaggio al nuovo procedimento di autonomia contabile avviato nell'esercizio precedente. Molte difficoltà persistono e non tutti i problemi sono stati risolti. È comunque in fase di avanzata attuazione il nuovo sistema integrato di contabilità gestionale che dovrebbe contribuire a rendere più snelle e più celeri le procedure di spesa agevolando la correntezza dei flussi tra tutti i centri dì spesa e l'unico ufficio di ragioneria.

Attualmente permane un grave stato di disagio di quest'ultimo ufficio anche a causa di una insufficiente disponibilità di personale. Al fine di consentire una valutazione delle dimensioni del fenomeno, si ritiene utile fornire alcuni dati abbastanza significativi. Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati esaminati, memorizzati e validati oltre 10.000 provvedimenti di spesa, costituiti, quasi esclusivamente, da ordini di pagare. Oltre 500 titoli di spesa, pervenuti in prossimità della chiusura dell'esercizio, sono rimasti inevasi ed hanno richiesto quindi un aggravio di lavoro per contabilizzare l'impegno a carico dell'esercizio scaduto e consentirne così il pagamento, in conto residui, nel nuovo esercizio. È facile comprendere come tutto ciò rallenti ulteriormente l'attività corrente nei primi mesi dell'anno dando luogo all'accumularsi di un ritardo che si trascina e si aggrava nel corso dell'intero anno. Non può sottacersi, inoltre, il considerevole danno che da tutto ciò deriva ai creditori e il rischio che corre l'amministrazione di dover far fronte ad eventuali richieste di interessi moratori, divenuto assai più concreto a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002 in attuazione della direttiva comunitaria in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Si procede, ora, ad analizzare brevemente le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario elaborato da questo ufficio centrale di bilancio e ragioneria ai sensi dell'art. 9, primo comma, del regolamento di autonomia finanziaria deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003.

Entrata.

Le entrate previste inizialmente in euro 151.040.277,61 hanno avuto, nel corso dell'esercizio, variazioni in aumento per euro 26.276.426,74 per effetto, sia dell'integrazione di euro 14.460.853,00 del fondo proveniente dal bilancio dello Stato, che ha raggiunto l'importo complessivo di euro 160.439.853,00, che del definitivo accertamento dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2001 determinato in euro 16.696.914,28, con un aumento di euro 11.790.573,74 rispetto alla somma di euro 4.906.340,54 inizialmente iscritta in bilancio. La residua variazione in aumento di euro 25.000,00 è relativa al contributo annuo del C.N.R. per il programma di ricerca «Dizionario biografico dei Consiglieri di Stato italiani 1861-1943».

Le entrate definitivamente iscritte in bilancio ammontano quindi a euro 177.316.704,35. Esse, a meno della parte costituita dall'avanzo di amministrazione e di una differenza di euro 51.937,86 in meno per quanto riguarda le entrate eventuali previste in euro 179.937,07, sono state interamente accertate e riscosse per euro 160.567.435,21, con una differenza trascurabile di euro 417,00 per quanto riguarda il fondo. Poiché le entrate accertate sono state interamente versate, non si è avuta la formazione di residui attivi. Né si hanno residui attivi provenienti dal precedente esercizio in quanto l'unica somma di euro 1.207,48, presente a tale titolo, è stata riscossa.

SPESA

Competenza.

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio. Le variazioni alle poste iniziali sono costituite, oltre che dalle corrispondenti assegnazioni ai capitoli interessati dalle variazioni di entrata di cui si è già detto, da prelevamenti dal fondo di riserva per un importo complessivo di euro 16.680.346,96 e da alcuni storni tra vari capitoli di bilancio. Esse sono riassunte nell'apposito allegato. Si chiarisce che il fondo di riserva, inizialmente dotato di euro 1.032.917,82, è stato successivamente integrato di euro 19.537.426,74. Per effetto del risultato netto delle suddette variazioni si è avuta, a fine esercizio, una rimanenza inutilizzata, sullo stesso fondo, di euro 3.889.997,60.

Le somme impegnate ammontano a euro 150.857.879,07, pari all'85,08 per cento delle somme stanziate, che è al di sotto della corrispondente percentuale (89,07) rilevata per il 2001. La differenza di euro 26.458.825,27 rispetto alle corrispondenti previsioni definitive costituisce le economie di bilancio realizzate nel corso dell'esercizio.

Passando ad una analisi dettagliata delle varie voci di bilancio, si osserva che i capitoli che contribuiscono maggiormente a determinare il predetto risultato sono, anche per l'anno 2002, soprattutto quelli relativi agli oneri di personale che presentano economie di spesa per complessivi euro 15.503.218,17. In particolare si possono evidenziare i seguenti capitoli:

Cap. n. 1253 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di Magistratura: 1.036.776,55;

Cap. n. 1258 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo: 5.640.722,61;

Cap. n. 1268 - I.R.A.P. sulle retribuzioni ai dipendenti: 1.836.220,61;

Cap. n. 1269 - Oneri sociali a carico dell'amministrazione: 6.700.097,59.

Le cause sono ancora da ricercarsi nel fatto di non aver ancora portato a termine il programma di assunzione delle nuove unità di personale di magistratura ed amministrativo previste dalla legge 21 luglio 2000, n. 205. Le cifre sopra esposte risentono inoltre del mancato versamento, per ragioni di carattere contingente, delle ritenute e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione relativi all'ultimo quadrimestre, che andranno dunque a gravare sulla competenza del corrente esercizio non potendo, tali spese, dar luogo alla formazione di residui passivi.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, si rilevano consistenti eccedenze di bilancio sulle somme stanziate per la manutenzione dei locali e dei relativi impianti (capitoli n. 2291 per i TT.AA.RR. e n. 3305 per il Consiglio di Stato, rispettivamente, euro 513.829,17 e euro 712.607,81) e per il fitto di locali ed oneri accessori per i soli TT.AA.RR. (capitolo n. 2296, euro 2.883.958,80). In quest'ultimo caso l'eccedenza riguarda soprattutto il T.A.R. Lazio (1.510.354,90) dove è motivata dal fatto che il fitto della nuova sede non ha coperto l'intero anno solare. È appena il caso di osservare, peraltro, che particolarmente su quest'ultimo capitolo, ma in misura minore, anche su altri capitoli del centro di responsabilità relativo ai TT.AA.RR., lo stanziamento iscritto in bilancio non è stato interamente assegnato agli Uffici titolari del potere di spesa.

Della predetta somma impegnata di euro 150.857.879,07, sono stati pagati euro 134.988.231,54, per cui rimangono da pagare 15.869.647,53. Si sottolinea ancora che gran parte di questi residui passivi, il cui importo è comunque in linea con quello accertato nella passata gestione, è originata dal forzato rinvio all'anno successivo dei pagamenti i cui titoli sono pervenuti in prossimità della chiusura dell'esercizio e sono quindi rimasti inevasi.

Residui.

I residui passivi provenienti dalla passata gestione ammontavano, convertiti nella nuova moneta, ad euro 15.135.582,20. Nel corso dell'esercizio sono stati disimpegnati per euro 149.251,54. La parte rimanente è stata pagata per euro 12.690.195,56, per cui sono rinviati all'esercizio successivo euro 2.296.135,10. Essi riguardano in massima parte le spese in conto capitale (informatica) per le quali, come è noto, è più lungo l'iter delle procedure di spesa. Si è comunque in presenza di una percentuale di smaltimento dei residui dell'84,83 per cento, che non può certamente essere ritenuta bassa.

Aggiungendo a detto importo quello dei residui provenienti dalla competenza, si ha una somma complessiva di euro 18.165.782,63 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2002. Parte di essi, per un importo di euro 1.216.198,68, è costituita da somme conservate in bilancio in assenza di impegni formali, in applicazione delle vigenti norme di contabilità. I capitoli interessati sono quello concernente il fondo unico di amministrazione (euro 951.362,00) e quello riguardante le spese per il sistema informativo (euro 262.530,91).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione finanziaria dell'anno 2002 si è chiusa con un avanzo di esercizio di euro 9.858.807,68, pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, incrementate della somma di euro 149.251,54 costituita dai residui passivi, provenienti dal precedente esercizio, disimpegnati nel corso dell'anno 2002.

Aggiungendo al predetto risultato l'avanzo realizzato nel precedente esercizio 2001, pari ad euro 16.696.914,28, si determina un avanzo complessivo di amministrazione di euro 26.555.721,96. La differenza di ordine centesimale rispetto alla cifra riportata nel relativo prospetto allegato *b)*, è originata dagli arrotondamenti effettuati in sede di conversione alla nuova moneta degli importi dei residui passivi, espressi in lire, accertati su vari capitoli di bilancio alla chiusura dell'esercizio 2001.

Si è dunque in presenza di un accumulo di disponibilità che in due anni ha raggiunto un importo di proporzioni rilevanti facendo emergere il perdurare di una bassa capacità di spesa dell'Amministrazione rispetto alle risorse apprestate.

Si fa presente infine che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, una quota del predetto avanzo di amministrazione, calcolata in euro 5.570.138,32, corrispondente al 15 per cento degli stanziamenti del bilancio 2002 riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi ammontanti ad euro 37.134.255,45, è da considerarsi vincolata. Pertanto la parte disponibile si riduce ad euro 20.985.584,22.

ALLEGATI

Al conto finanziario testé illustrato sono allegati, come previsto dall'art. 7 del regolamento di amministrazione e contabilità, i prospetti concernenti:

il risultato finanziario della gestione del bilancio;

il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio;

le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno.

Viene, altresì, allegata la situazione riepilogativa della consistenza dei beni mobili in uso al 31 dicembre 2002 presso il Consiglio di Stato ed i TT.AA.RR.

Non viene presentato l'elenco dei residui perenti, poiché tuttora inesistenti.

Vengono inoltre allegati, per i capitoli relativi alle spese di funzionamento i cui stanziamenti sono stati ripartiti tra i singoli Tribunali amministrativi regionali, i prospetti analitici indicanti la distribuzione dei risultati contabili attribuiti a ciascun ufficio.

Roma, 27 giugno 2003

Il dirigente: IACOBUCCI

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2002

ENTRATA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori/Minori accertamenti
		cp / rs	(a) / (h)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e) / (i) / (n=e+i)	(f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=f+l)	(g=c-d) / (m) / (p=g+m)
	TOTALE ENTRATE	cp	**151.040.277,61**	**26.276.426,74**	**177.316.704,35**	**160.567.435,21**	**160.567.435,21**	**0,00**	**-16.749.269,14**
		rs	**1.207,48**				**1.207,48**	**0,00**	**0,00**
							160.568.642,69	**0,00**	
1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	cp	**145.979.000,00**	**14.460.853,00**	**160.439.853,00**	**160.439.436,00**	**160.439.436,00**	**0,00**	**-417,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							160.439.436,00	**0,00**	
1101	Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato	cp	145.979.000,00	14.460.853,00	160.439.853,00	160.439.436,00	160.439.436,00	0,00	-417,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							160.439.436,00	0,00	
1.2	ENTRATE EVENTUALI	cp	**154.937,07**	**25.000,00**	**179.937,07**	**127.999,21**	**127.999,21**	**0,00**	**-51.937,86**
		rs	**1.207,48**				**1.207,48**	**0,00**	**0,00**
							129.206,69	**0,00**	
1201	Entrate eventuali e diverse	cp	154.937,07	25.000,00	179.937,07	127.999,21	127.999,21	0,00	-51.937,86
		rs	1.207,48				1.207,48	0,00	0,00
							129.206,69	0,00	
1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	cp	**4.906.340,54**	**11.790.573,74**	**16.696.914,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.696.914,28**
1301	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	cp	4.906.340,54	11.790.573,74	16.696.914,28	0,00	0,00	0,00	-16.696.914,28

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CONTO FINANZIARIO
dell'esercizio 2002

SPESA

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp/rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
	TOTALE COMPLESSIVO	cp	**151.040.277,60**	**26.276.426,74**	**177.316.704,34**	**150.857.879,07**	**134.988.231,54**	**15.869.647,53**	**26.458.825,27**
		rs	**15.135.582,20**				**12.690.195,56**	**2.296.135,10**	**149.251,54**
							147.678.427,10	**18.165.782,63**	**26.608.076,81**
1.	**SEGRETARIO GENERALE**	cp	**131.141.575,47**	**13.718.164,76**	**144.859.740,23**	**124.468.723,52**	**116.782.722,89**	**7.686.000,63**	**20.391.016,71**
		rs	**10.057.701,59**				**8.860.376,78**	**1.163.244,80**	**34.080,01**
							125.643.099,67	**8.849.245,43**	**20.425.096,72**
1.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**127.164.857,35**	**13.718.164,76**	**140.883.022,11**	**120.910.864,34**	**115.227.747,97**	**5.683.116,37**	**19.972.157,77**
		rs	**8.432.261,42**				**8.088.414,04**	**309.767,37**	**34.080,01**
							123.316.162,01	**5.992.883,74**	**20.006.237,78**
1.1.1.0	**FUNZIONAMENTO**	cp	**125.972.612,58**	**10.291.968,98**	**136.264.581,56**	**120.182.667,66**	**114.715.085,03**	**5.467.582,63**	**16.081.913,90**
		rs	**8.378.469,04**				**8.040.882,64**	**303.506,39**	**34.080,01**
							122.755.967,67	**5.771.089,02**	**16.115.993,91**
	Personale	cp	**120.553.946,80**	**8.890.951,98**	**129.444.898,78**	**113.941.680,61**	**110.378.089,10**	**3.563.591,51**	**15.503.218,17**
		rs	**4.394.627,44**				**4.200.367,47**	**194.128,14**	**131,83**
							114.578.456,57	**3.757.719,65**	**15.503.350,00**
1250	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza.	cp	516.456,90	0,00	516.456,90	485.863,37	441.305,70	44.557,67	30.593,53
		rs	176.614,39				176.614,39	0,00	0,00
							617.920,09	44.557,67	30.593,53
1251	Spese per i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Presidenza.	cp	294.380,43	0,00	294.380,43	271.262,00	230.450,84	40.811,16	23.118,43
		rs	122.553,42				122.553,35	0,00	0,07
							353.004,19	40.811,16	23.118,50
1252	Spese per missioni ai componenti del Consiglio di Presidenza.	cp	201.418,19	7.500,00	208.918,19	167.430,09	134.449,93	32.980,16	41.488,10
		rs	6.868,58				6.822,06	0,00	46,52
							141.271,99	32.980,16	41.534,62

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1253	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura.	cp	55.682.543,24	1.609.209,76	57.291.753,00	56.254.976,45	56.254.976,45	0,00	1.036.776,55
		rs	0,02				0,00	0,00	0,02
							56.254.976,45	0,00	1.036.776,57
1254	Compensi per lavoro straordinario al personale di magistratura.	cp	142.025,65	0,00	142.025,65	137.276,01	101.294,24	35.981,77	4.749,64
		rs	55.376,66				55.376,66	0,00	0,00
							156.670,90	35.981,77	4.749,64
1255	Missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale di magistratura.	cp	51.645,69	100.000,00	151.645,69	151.179,70	109.679,70	41.500,00	465,99
		rs	20.502,29				16.950,40	3.551,89	0,00
							126.630,10	45.051,89	465,99
1256	Missioni all'estero del personale di magistratura.	cp	42.349,47	0,00	42.349,47	34.036,33	29.025,23	5.011,10	8.313,14
		rs	710,71				710,70	0,00	0,01
							29.735,93	5.011,10	8.313,15
1257	Buoni pasto al personale di magistratura.	cp	232.405,60	55.000,00	287.405,60	273.452,53	264.434,94	9.017,59	13.953,07
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							264.434,94	9.017,59	13.953,07
1258	Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo.	cp	25.412.726,53	0,00	25.412.726,53	19.772.003,92	19.772.003,92	0,00	5.640.722,61
		rs	0,17				0,00	0,00	0,17
							19.772.003,92	0,00	5.640.722,78
1259	Premio per la qualità della prestazione individuale al personale dirigenziale.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1260	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale.	cp	516.456,90	213.038,00	729.494,90	703.007,25	635.439,20	67.568,05	26.487,65
		rs	109.960,53				109.960,50	0,00	0,03
							745.399,70	67.568,05	26.487,68
1261	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo di diretta collaborazione.	cp	90.379,96	45.190,00	135.569,96	104.196,45	69.896,54	34.299,91	31.373,51
		rs	728,20				728,20	0,00	0,00
							70.624,74	34.299,91	31.373,51

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
1262	Fondo unico di amministrazione.	cp	2.065.827,60	479.950,00	2.545.777,60	2.545.777,60	190.949,01	2.354.828,59	0,00
		rs	2.057.395,57				1.882.509,68	174.885,89	0,00
							2.073.458,69	2.529.714,48	0,00
1263	Missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale amministrativo.	cp	175.595,35	75.000,00	250.595,35	250.395,86	201.695,86	48.700,00	199,49
		rs	16.041,48				15.603,37	438,11	0,00
							217.299,23	49.138,11	199,49
1264	Missioni all'estero del personale amministrativo.	cp	10.329,14	0,00	10.329,14	5.909,56	5.909,56	0,00	4.419,58
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							5.909,56	0,00	4.419,58
1265	Buoni pasto al personale amministrativo.	cp	413.165,52	10.000,00	423.165,52	394.784,69	337.628,78	57.155,91	28.380,83
		rs	58.011,79				58.011,76	0,00	0,03
							395.640,54	57.155,91	28.380,86
1266	Rimborso oneri personale comandato.	cp	2.582.284,50	5.298.708,00	7.880.992,50	7.874.315,48	7.758.085,18	116.230,30	6.677,02
		rs	1.119.618,23				1.119.618,22	0,00	0,01
							8.877.703,40	116.230,30	6.677,03
1267	Provvidenze a favore del personale.	cp	25.822,84	5.000,00	30.822,84	30.822,84	25.939,21	4.883,63	0,00
		rs	15.493,71				15.493,69	0,00	0,02
							41.432,90	4.883,63	0,02
1268	I.R.A.P. sulle retribuzioni ai dipendenti.	cp	7.257.483,14	149.418,00	7.406.901,14	5.570.680,53	5.448.033,91	122.646,62	1.836.220,61
		rs	149.369,59				134.163,07	15.206,52	0,00
							5.582.196,98	137.853,14	1.836.220,61
1269	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni ai dipendenti.	cp	24.685.713,08	524.824,00	25.210.537,08	18.510.439,49	18.041.155,78	469.283,71	6.700.097,59
		rs	474.447,22				474.401,45	45,73	0,04
							18.515.557,23	469.329,44	6.700.097,63
1270	Spese per interessi e rivalutazione monetaria.	cp	51.645,69	113.000,00	164.645,69	153.587,09	116.353,91	37.233,18	11.058,60
		rs	10.281,87				10.281,87	0,00	0,00
							126.635,78	37.233,18	11.058,60

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1271	Equo indennizzo al personale civile.	cp	51.645,69	205.114,22	256.759,91	244.491,74	203.681,37	40.810,37	12.268,17
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							203.681,37	40.810,37	12.268,17
1272	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi.	cp	51.645,69	0,00	51.645,69	5.791,63	5.699,84	91,79	45.854,06
		rs	653,01				568,10	0,00	84,91
							6.267,94	91,79	45.938,97
	Informatica	cp	**2.530.638,81**	**1.351.607,00**	**3.882.245,81**	**3.600.195,15**	**1.768.653,74**	**1.831.541,41**	**282.050,66**
		rs	**1.544.836,61**				**1.428.761,59**	**82.176,04**	**33.898,98**
							3.197.415,33	**1.913.717,45**	**315.949,64**
1273	Manutenzione e gestione di sistemi informativi.	cp	2.530.638,81	1.351.607,00	3.882.245,81	3.600.195,15	1.768.653,74	1.831.541,41	282.050,66
		rs	1.544.836,61				1.428.761,59	82.176,04	33.898,98
							3.197.415,33	1.913.717,45	315.949,64
	Beni e servizi	cp	**2.888.026,97**	**49.410,00**	**2.937.436,97**	**2.640.791,90**	**2.568.342,19**	**72.449,71**	**296.645,07**
		rs	**2.439.004,99**				**2.411.753,58**	**27.202,21**	**49,20**
							4.980.095,77	**99.651,92**	**296.694,27**
1274	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	2.375.701,74	0,00	2.375.701,74	2.374.875,41	2.374.875,41	0,00	826,33
		rs	2.375.004,51				2.375.004,51	0,00	0,00
							4.749.879,92	0,00	826,33
1275	Attuazione di corsi per il personale di magistratura.	cp	180.759,91	0,00	180.759,91	27.900,87	25.850,53	2.050,34	152.859,04
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							25.850,53	2.050,34	152.859,04
1276	Attuazione di corsi per il personale amministrativo.	cp	129.114,22	0,00	129.114,22	128.254,08	82.095,23	46.158,85	860,14
		rs	25.936,02				22.211,33	3.718,48	6,21
							104.306,56	49.877,33	866,35
1277	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	154.937,07	0,00	154.937,07	52.010,09	51.309,49	700,60	102.926,98
		rs	1.683,49				948,21	735,28	0,00
							52.257,70	1.435,88	102.926,98

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
1278	Funzionamento di consigl, comitati e commissioni.	cp	25.822,84	25.000,00	50.822,84	20.441,87	15.239,30	5.202,57	30.380,97
		rs	35.570,48				12.779,06	22.748,45	42,97
							28.018,36	27.951,02	30.423,94
1279	Spese per studi, indagini e rilevazioni.	cp	15.493,71	18.410,00	33.903,71	25.981,37	11.366,40	14.614,97	7.922,34
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							11.366,40	14.614,97	7.922,34
1280	Spese di rappresentanza.	cp	6.197,48	6.000,00	12.197,48	11.328,21	7.605,83	3.722,38	869,27
		rs	810,49				810,47	0,00	0,02
							8.416,30	3.722,38	869,29
1.1.2	**ONERI COMUNI**	cp	**1.187.854,89**	**3.426.195,78**	**4.614.050,67**	**723.896,68**	**508.362,94**	**215.533,74**	**3.890.153,99**
		rs	**53.792,38**				**47.531,40**	**6.260,98**	**0,00**
							555.894,34	**221.794,72**	**3.890.153,99**
1.1.2.1	**Risarcimenti giudiziari**	cp	**154.937,07**	**569.116,00**	**724.053,07**	**723.896,68**	**508.362,94**	**215.533,74**	**156,39**
		rs	**53.792,38**				**47.531,40**	**6.260,98**	**0,00**
							555.894,34	**221.794,72**	**156,39**
1281	Spese per liti.	cp	154.937,07	569.116,00	724.053,07	723.896,68	508.362,94	215.533,74	156,39
		rs	53.792,38				47.531,40	6.260,98	0,00
							555.894,34	221.794,72	156,39
1282	Spese per interessi e rivalutazione monetaria.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	**Fondo di riserva**	cp	**1.032.917,82**	**2.857.079,78**	**3.889.997,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.889.997,60**
1283	Fondo di riserva.	cp	1.032.917,82	2.857.079,78	3.889.997,60	0,00	0,00	0,00	3.889.997,60
1.1.3	**INTERVENTI**	cp	**4.389,88**	**0,00**	**4.389,88**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**89,88**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4.300,00	**0,00**	**89,88**

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=l+f)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
1.1.3.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
1284	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	**Contributi ad Enti**	cp	**4.389,88**	**0,00**	**4.389,88**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**89,88**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4.300,00	**0,00**	**89,88**
1285	Contributi ad organismi internazionali.	cp	4.389,88	0,00	4.389,88	4.300,00	4.300,00	0,00	89,88
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							4.300,00	0,00	89,88
1.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**3.976.718,12**	**0,00**	**3.976.718,12**	**3.557.859,18**	**1.554.974,92**	**2.002.884,26**	**418.858,94**
		rs	**1.625.440,17**				**771.962,74**	**853.477,43**	**0,00**
							2.326.937,66	**2.856.361,69**	**418.858,94**
1.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**3.976.718,12**	**0,00**	**3.976.718,12**	**3.557.859,18**	**1.554.974,92**	**2.002.884,26**	**418.858,94**
		rs	**1.625.440,17**				**771.962,74**	**853.477,43**	**0,00**
							2.326.937,66	**2.856.361,69**	**418.858,94**
1.2.1.2	**Informatica di servizio**	cp	**3.976.718,12**	**0,00**	**3.976.718,12**	**3.557.859,18**	**1.554.974,92**	**2.002.884,26**	**418.858,94**
		rs	**1.625.440,17**				**771.962,74**	**853.477,43**	**0,00**
							2.326.937,66	**2.856.361,69**	**418.858,94**
4250	Spese per il sistema informativo.	cp	3.976.718,12	0,00	3.976.718,12	3.557.859,18	1.554.974,92	2.002.884,26	418.858,94
		rs	1.625.440,17				771.962,74	853.477,43	0,00
							2.326.937,66	2.856.361,69	418.858,94

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
2.	**SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA.RR.**	cp	**16.333.910,04**	**7.631.459,98**	**23.965.370,02**	**19.124.893,55**	**15.688.543,77**	**3.436.349,78**	**4.840.476,47**
		rs	**2.688.163,03**				**2.485.745,35**	**174.346,32**	**28.071,36**
							18.174.289,12	**3.610.696,10**	**4.868.547,83**
2.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**15.192.023,84**	**7.431.173,98**	**22.623.197,82**	**17.980.985,80**	**15.062.762,73**	**2.918.223,07**	**4.642.212,02**
		rs	**2.309.131,40**				**2.123.772,58**	**157.287,46**	**28.071,36**
							17.186.535,31	**3.075.510,53**	**4.670.283,38**
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**	cp	**15.192.023,84**	**7.431.173,98**	**22.623.197,82**	**17.980.985,80**	**15.062.762,73**	**2.918.223,07**	**4.642.212,02**
		rs	**2.309.131,40**				**2.123.772,58**	**157.287,46**	**28.071,36**
							17.186.535,31	**3.075.510,53**	**4.670.283,38**
	Informatica	cp	**103.291,38**	**0,00**	**103.291,38**	**24.528,63**	**17.488,03**	**7.040,60**	**78.762,75**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							17.488,03	**7.040,60**	**78.762,75**
2286	Minute spese per materiale informatico.	cp	103.291,38	0,00	103.291,38	24.528,63	17.488,03	7.040,60	78.762,75
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
	Beni e servizi	cp	**15.088.732,46**	**7.431.173,98**	**22.519.906,44**	**17.956.457,17**	**15.045.274,70**	**2.911.182,47**	**4.563.449,27**
		rs	**2.309.131,40**				**2.123.772,58**	**157.287,46**	**28.071,36**
2287	Spese per acquisto di cancelleria, stampati e per il funzionamento degli uffici.	cp	1.181.136,93	7.711,14	1.188.848,07	1.064.639,77	731.850,48	332.789,29	124.208,30
		rs	528.628,57				501.643,76	19.269,73	7.715,08
							1.233.494,24	352.059,02	131.923,38
2288	Canoni acqua, energia elettrica, gas e telefoni.	cp	2.809.360,26	111.879,40	2.921.239,66	2.314.808,22	1.986.205,45	328.602,77	606.431,44
		rs	442.555,28				438.326,52	1,29	4.227,47
							2.424.531,97	328.604,06	610.658,91

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
2289	Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	cp	204.609,89	22.322,86	226.932,75	203.694,58	186.321,93	17.372,65	23.238,17
		rs	829,27				766,12	0,00	63,15
							187.088,05	17.372,65	23.301,32
2290	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	77.468,53	30.441,00	107.909,53	57.102,16	57.102,16	0,00	50.807,37
		rs	12.890,76				0,00	12.890,76	0,00
							57.102,16	12.890,76	50.807,37
2291	Manutenzione locali e relativi impianti.	cp	1.314.899,27	405.769,66	1.720.668,93	1.206.839,76	865.853,92	340.985,84	513.829,17
		rs	304.247,47				251.589,17	39.245,55	13.412,75
							1.117.443,09	380.231,39	527.241,92
2292	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	60.425,46	0,00	60.425,46	31.557,29	28.039,81	3.517,48	28.868,17
		rs	16.971,98				16.928,52	43,38	0,08
							44.968,33	3.560,86	28.868,25
2293	Spese postali e telegrafiche.	cp	774.685,35	120.000,00	894.685,35	787.265,11	511.333,19	275.931,92	107.420,24
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							511.333,19	275.931,92	107.420,24
2294	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per incontri sullo stato della giustizia amministrativa.	cp	159.068,72	0,00	159.068,72	72.391,38	61.173,08	11.218,30	86.677,34
		rs	171,85				171,84	0,00	0,01
							61.344,92	11.218,30	86.677,35
2295	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrtazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	19.108,91	0,00	19.108,91	818,23	818,23	0,00	18.290,68
		rs	572,49				0,00	572,49	0,00
							818,23	572,49	18.290,68
2296	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	8.263.310,39	6.714.000,00	14.977.310,39	12.093.351,59	10.556.125,30	1.537.226,29	2.883.958,80
		rs	998.104,35				911.777,29	83.674,26	2.652,80
							11.467.902,59	1.620.900,55	2.886.611,60

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-c) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
2297	Spese di giustizia, per notificazioni e comunicazioni.	cp	20.141,82	0,00	20.141,82	2.916,30	2.916,30	0,00	17.225,52
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							2.916,30	0,00	17.225,52
2298	Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione.	cp	204.516,93	19.049,92	223.566,85	121.072,78	57.534,85	63.537,93	102.494,07
		rs	4.159,38				2.569,36	1.590,00	0,02
							60.104,21	65.127,93	102.494,09
2.1.2	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
2299	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**1.141.886,20**	**200.286,00**	**1.342.172,20**	**1.143.907,75**	**625.781,04**	**518.126,71**	**198.264,45**
		rs	**379.031,63**				**361.972,77**	**17.058,86**	**0,00**
							987.753,81	**535.185,57**	**198.264,45**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**1.141.886,20**	**200.286,00**	**1.342.172,20**	**1.143.907,75**	**625.781,04**	**518.126,71**	**198.264,45**
		rs	**379.031,63**				**361.972,77**	**17.058,86**	**0,00**
							987.753,81	**535.185,57**	**198.264,45**

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**1.141.886,20**	**200.286,00**	**1.342.172,20**	**1.143.907,75**	**625.781,04**	**518.126,71**	**198.264,45**
		rs	**379.031,63**				**361.972,77**	**17.058,86**	**0,00**
							987.753,81	**535.185,57**	**198.264,45**
5250	Acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie.	cp	1.141.886,20	200.286,00	1.342.172,20	1.143.907,75	625.781,04	518.126,71	198.264,45
		rs	379.031,63				361.972,77	17.058,86	0,00
							987.753,81	535.185,57	198.264,45

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i m) / (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
3.	**SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO**	cp	**3.564.792,09**	**4.926.802,00**	**8.491.594,09**	**7.264.262,00**	**2.516.964,88**	**4.747.297,12**	**1.227.332,09**
		rs	**2.389.717,58**				**1.344.073,43**	**958.543,98**	**87.100,17**
							3.861.038,31	**5.705.841,10**	**1.314.432,26**
3.1	**SPESE CORRENTI**	cp	**2.914.572,85**	**4.776.802,00**	**7.691.374,85**	**6.794.323,96**	**2.340.578,11**	**4.453.745,85**	**897.050,89**
		rs	**2.107.504,48**				**1.061.958,81**	**958.445,50**	**87.100,17**
							3.402.536,92	**5.412.191,35**	**984.151,06**
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	cp	**2.914.572,85**	**4.776.802,00**	**7.691.374,85**	**6.794.323,96**	**2.340.578,11**	**4.453.745,85**	**897.050,89**
		rs	**2.107.504,48**				**1.061.958,81**	**958.445,50**	**87.100,17**
							3.402.536,92	**5.412.191,35**	**984.151,06**
	Informatica	cp	**25.822,84**	**0,00**	**25.822,84**	**1.987,51**	**787,51**	**1.200,00**	**23.835,33**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							787,51	**1.200,00**	**23.835,33**
3300	Minute spese per materiale informatico.	cp	25.822,84	0,00	25.822,84	1.987,51	787,51	1.200,00	23.835,33
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							787,51	1.200,00	23.835,33
	Beni e servizi	cp	**2.888.750,01**	**4.776.802,00**	**7.665.552,01**	**6.792.336,45**	**2.339.790,60**	**4.452.545,85**	**873.215,56**
		rs	**2.107.504,48**				**1.061.958,81**	**958.445,50**	**87.100,17**
							3.401.749,41	**5.410.991,35**	**960.315,73**
3301	Spese per acquisto di cancelleria, stampati e per il funzionamento degli uffici.	cp	239.119,54	400.000,00	639.119,54	629.628,99	530.165,10	99.463,89	9.490,55
		rs	379.314,65				345.086,38	34.228,16	0,11
							875.251,48	133.692,05	9.490,66
3302	Canoni acqua, energia elettrica, gas e telefoni.	cp	691.742,37	108.260,00	800.002,37	712.449,20	646.145,65	66.303,55	87.553,17
		rs	256.982,80				184.251,11	1.115,55	71.616,14
							830.396,76	67.419,10	159.169,31

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) / (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) / (i) / (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) / (l=h-i-m) / (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) / (m) / (p=g+m)
3303	Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni.	cp	60.425,46	1.575,00	62.000,46	61.168,21	60.315,41	852,80	832,25
		rs	12.813,30				12.813,28	0,00	0,02
							73.128,69	852,80	832,27
3304	Incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Ospitalità e rappresentanza delegazioni partecipanti.	cp	25.822,84	0,00	25.822,84	20.542,41	15.418,17	5.124,24	5.280,43
		rs	19.794,39				19.644,41	149,97	0,01
							35.062,58	5.274,21	5.280,44
3305	Manutenzione locali e relativi impianti.	cp	1.549.370,70	4.266.967,00	5.816.337,70	5.103.729,89	873.910,33	4.229.819,56	712.607,81
		rs	1.393.889,31				470.937,44	922.951,82	0,05
							1.344.847,77	5.152.771,38	712.607,86
3306	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.	cp	103.291,38	0,00	103.291,38	103.281,49	83.381,64	19.899,85	9,89
		rs	44.487,47				29.003,63	0,00	15.483,84
							112.385,27	19.899,85	15.493,73
3307	Spese postali e telegrafiche.	cp	180.759,91	0,00	180.759,91	156.927,93	126.259,87	30.668,06	23.831,98
		rs	222,56				222,56	0,00	0,00
							126.482,43	30.668,06	23.831,98
3309	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrtazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione.	cp	6.713,94	0,00	6.713,94	0,00	0,00	0,00	6.713,94
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	6.713,94
3310	Fitto di locali ed oneri accessori.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
3311	Spese di giustizia, per notificazioni e comunicazioni.	cp	5.681,03	0,00	5.681,03	151,64	151,64	0,00	5.529,39
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							151,64	0,00	5.529,39
3312	Spese per convenzioni in materia di sicurezza compresi i corsi di formazione.	cp	25.822,84	0,00	25.822,84	4.456,69	4.042,79	413,90	21.366,15
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							4.042,79	413,90	21.366,15

U.P.B. Cap.	Oggetto	cp / rs	Previsioni/Residui iniziali (a) (h)	Variazioni (b)	Previsioni definitive (c=b+a)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e) (i) (n=e+i)	Somme rimaste da pagare (f=d-e) (l=h-i-m) (o=f+l)	Disponibilità residue/Economie (g=c-d) (m) (p=g+m)
3.1.2	**INTERVENTI**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
3.1.2.1	**Assistenza e benessere del personale**	cp	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		rs	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**	**0,00**
3313	Spese per i servisi sociali.	cp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rs	0,00				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
2.2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	cp	**650.219,24**	**150.000,00**	**800.219,24**	**469.938,04**	**176.386,77**	**293.551,27**	**330.281,20**
		rs	**282.213,10**				**282.114,62**	**98,48**	**0,00**
							458.501,39	**293.649,75**	**330.281,20**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	cp	**650.219,24**	**150.000,00**	**800.219,24**	**469.938,04**	**176.386,77**	**293.551,27**	**330.281,20**
		rs	**282.213,10**				**282.114,62**	**98,48**	**0,00**
							458.501,39	**293.649,75**	**330.281,20**
2.2.1.1	**Beni mobili**	cp	**650.219,24**	**150.000,00**	**800.219,24**	**469.938,04**	**176.386,77**	**293.551,27**	**330.281,20**
		rs	**282.213,10**				**282.114,62**	**98,48**	**0,00**
							458.501,39	**293.649,75**	**330.281,20**
6250	Acquisto attrezzature, apparecchiature non informatiche, mobilio e dotazioni librarie.	cp	650.219,24	150.000,00	800.219,24	469.938,04	176.386,77	293.551,27	330.281,20
		rs	282.213,10				282.114,62	98,48	0,00
							458.501,39	293.649,75	330.281,20

ALLEGATO C)

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2002

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Storni da capitoli a capitoli

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO IN €
9.5.2002	Storno	-	2287/S	2.788,86
		+	2289/S	2.788,86
12.9.2002	Storno	-	2288/S	13.000,00
		+	2287/S	10.500,00
		+	2289/S	2.500,00
22.11.2002	Storno	-	2291/S	125.021,34
		+	2288/S	110.000,00
		+	2298/S	15.021,34

Fondo di riserva

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
9.5.2002	Prelevamento	-	1283/S	248.022,20
		+	1271/S	129.114,22
		+	1255/S	100.000,00
		+	2298/S	4.028,58
		+	2288/S	14.879,40
6.6.2002	Integrazione	+	1101/E	7.746.853,00
		+	1301/E	11.790.573,74
		+	1283/S	19.537.426,74
20.6.2002	Prelevamento	-	1283/S	15.161.772,76
		+	1252/S	7.500,00
		+	1253/S	1.609.209,76
		+	1257/S	5.000,00
		+	1260/S	213.038,00
		+	1261/S	45.190,00
		+	1262/S	479.950,00
		+	1265/S	10.000,00
		+	1266/S	5.076.437,00
		+	1267/S	5.000,00
		+	1268/S	149.418,00
		+	1269/S	524.824,00
		+	1273/S	1.351.607,00
		+	1279/S	18.410,00
		+	1281/S	355.116,00
		+	2289/S	2.034,00
		+	2290/S	30.441,00
		+	2291/S	438.010,00

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
		+	2293/S	120.000,00
		+	5250/S	93.786,00
		+	3301/S	100.000,00
		+	3302/S	108.260,00
		+	3303/S	1.575,00
		+	3305/S	4.266.967,00
		+	6250/S	150.000,00
12.9.2002	Prelevamento	-	1283/S	62.781,00
		+	2291/S	62.781,00
22.11.2002	Prelevamento	-	1283/S	1.089.771,00
		+	1257/S	50.000,00
		+	1263/S	75.000,00
		+	1266/S	217.271,00
		+	1271/S	76.000,00
		+	1280/S	6.000,00
		+	1281/S	214.000,00
		+	2289/S	15.000,00
		+	2291/S	30.000,00
		+	5250/S	106.500,00
		+	3301/S	300.000,00
6.12.2002	Prelevamento	-	1283/S	118.000,00
		+	1266/S	5.000,00
		+	1270/S	113.000,00

Disposizioni Particolari

DATA	TIPO VARIAZIONE	+/-	CAPITOLO	IMPORTO
24.1.2002	Sede Tar Lazio	+	1101/E	6.714.000,00
		+	2296/S	6.714.000,00
22.11.2002	Contributo C.N.R	+	1201/E	25.000,00
		+	1278/S	25.000,00

CONSISTENZA DEI BENI MOBILI IN USO AL 31 DICEMBRE 2002

CONSIGLIO DI STATO

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2002	AUMENTI 1.1.-31.12.2002	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2002	CONSISTENZA 31.12.2002
I	7.397.658,55	2.099.300,29	-	9.496.958,84
II	621.457,10	34.418,87	-	655.875,97
VI	55.722,42	-	-	55.722,42
TOTALE	8.074.838,07	2.133.719,16	-	10.208.557,23

Tribunali Amministrativi Regionali

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2002	AUMENTI 1.1.-31.12.2002	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2002	CONSISTENZA 31.12.2002
I	15.196.368,67	1.141.096,81	86.327,44	16.251.138,04
II	2.658.534,75	192.709,42	7.560,81	2.843.683,36
VI	84.982,99	-	-	84.982,99
TOTALE	17.939.886,41	1.333.806,23	93.888,25	19.179.804,39

NEL COMPLESSO

CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2002	AUMENTI 1.1.-31.12.2002	DIMINUZIONI 1.1. – 31.12.2002	CONSISTENZA 31.12.2002
I	22.594.027,23	3.240.397,10	86.327,44	25.748.096,89
II	3.279.991,85	227.128,29	7.560,81	3.499.559,33
VI	140.705,40	-	-	140.705,40
TOTALE	26.014.724,48	3.467.525,39	93.888,25	29.388.361,62

ALLEGATO *a)*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2002

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE

FONDO ESISTENTE ALL'1.1.2002	+ 64.240.383,42
SOMME AFFLUITE IN TESORERIA	+ 160.512.715,36
SOMME RIMESSE ALLA BANCA D'ITALIA	- 138.544.236,73
FONDO ESISTENTE AL 31 dicembre 2002	+ 86.208.862,05
SOMME ANCORA DA VERSARE ALLA BANCA D'ITALIA PER PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SEZIONI DI TESORERIA FINO AL 31.12.2002 (Nov/Dic)	- 41.556.351,18
SOMMA GIACENTE SUL C/C DI TESORERIA N. 22331	+ 44.652.510,87
SOMMA GIACENTE SUL C/C POSTALE N. 37142015 DA VERSARE SUL C/C DI TESORERIA	+ 68.994,30
CONSISTENZA DI CASSA AL 31 dicembre 2002	**+ 44.721.505.17**

ALLEGATO *b)*

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO		31.831.289,58
RISCOSSIONI:		
IN CONTO COMPETENZA	160.567.435,21	
IN CONTO RESIDUI	1.207,48	
		+ 160.568.642,69
PAGAMENTI		
IN CONTO COMPETENZA	134.988.231,54	
IN CONTO RESIDUI	12.690.195.56	
		- 147.678.427,10
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO		**+ 44.721.505,17**
RESIDUI ATTIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		
DELL'ESERCIZIO		
RESIDUI PASSIVI		
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	2.296.135,10	
DELL'ESERCIZIO	15.869.647,53	
		- 18.165.782,63
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE		**+ 26.555.722,54**
QUOTA VINCOLATA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL DECRETO 29 NOVEMBRE 2002 DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		- 5.570.138,32
QUOTA DISPONIBILE		**+ 20.985.584,22**

03A08129

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, sesto comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sig. Tallone Giorgio, liquidatore dell'impresa «Gold Service S.r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), già assegnataria del marchio 53 CN, ha rinvenuto in data 26 maggio 2003 il punzone incavo 9 mm di seconda grandezza del marchio di identificazione recante l'impronta «53 CN», come da denuncia ai Carabinieri di Fossano (Cuneo) in data 27 maggio 2003.

Lo smarrimento del punzone era stato denunciato ai Carabinieri di Fossano (Cuneo) in data 10 aprile 2003.

03A08125

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, recante: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3274).». (Ordinanza pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2003).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 4, all'art. 2, comma 2, al terzo capoverso, dove è scritto: «... la progettazione *potrà* essere conforme a quanto prescritto ...», leggasi: «... la progettazione *dovrà* essere conforme a quanto prescritto ...».

03A08177

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501157/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.